



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 105/12
di iniziativa del Consigliere E. ALECCI recante:
"Esercizio dell'attività enoturistica in Calabria"
relatore: K. GENTILE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	28/9/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	28/9/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Dottrina

ggg pag. 4
jjjj

Normativa nazionale

L. 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 502-505 pag. 42

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

D.L. 24 giugno 2014, n. 91 - art. 1 pag. 44

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

Decreto Ministro politiche agricole alimentari forestali e turistiche pag. 48

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica

L. 7 agosto 1990, n. 241 - art. 19 pag. 52

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Codice Civile - art. 2135 pag. 57

Imprenditore agricolo

Normativa comunitaria

REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 pag. 59

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Normativa regionale

Legge Regione Calabria 10 febbraio 2011, n. 1 pag. 88

Istituzione dell'Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria".

Normativa comparata

L.R. Abruzzo 12 agosto 2020, n. 28 pag. 96

Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo

L.R. Lombardia del 18 giugno 2019 n. 11 pag. 104

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

L.R. Marche 11 novembre 2021, n. 28 pag. 106

Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche

L.R. Puglia 6 agosto 2021, n. 29 pag. 115

Disciplina dell'enoturismo

L.R. Sardegna 21 giugno 2021, n. 12 pag. 125

Disciplina dell'enoturismo in Sardegna

L.R. Toscana 11 dicembre 2019, n. 76 pag. 132

Disciplina delle attività di enoturismo. Modifiche alla L.R. 30/2003

L.R. Veneto 7 settembre 2000, n. 17 pag. 141

Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta

L.R. 9 agosto 1999, n. 21 ⁽¹⁾.**Norme in materia di bonifica e d'irrigazione** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 agosto 1999, n. 32, Suppl.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 18 febbraio 2002, n. 57-5343](#) e la [Delib.G.R. 15 maggio 2017, n. 19-5047](#).

Capo I**Disposizioni generali****Art. 1**

Oggetto. ⁽³⁾

1. La Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. La Regione riconosce altresì nei consorzi di bonifica, nei consorzi d'irrigazione e nei consorzi d'irrigazione e bonifica l'organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e delle attività d'irrigazione.

2. La presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica, dei consorzi d'irrigazione, e dei consorzi d'irrigazione e bonifica, ai quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce un prevalente ruolo sul territorio ai fini delle proposte di programmazione per lo specifico settore e per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere irrigue e di bonifica.

3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e per l'irrigazione che si realizza tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali dei quadri comunitari di sostegno dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale, secondo le previsioni del programma regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli altri enti locali in materia d'agricoltura e lavori pubblici e secondo i principi di concertazione e collaborazione.

(3) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'[art. 110, comma 2, lett. m\), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 2

Piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione, finalizzato ad impostare organicamente le attività di bonifica e d'irrigazione sul territorio regionale.

2. La proposta di piano formulata dalla Giunta regionale è trasmessa alle Province ed ai consorzi di cui agli articoli 13, 45 e 47 operanti nella Regione, che possono formulare osservazioni e proposte entro novanta giorni dalla ricezione.

3. Il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione definisce:

a) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) la tipologia degli interventi e delle opere di bonifica e di irrigazione;

c) le principali opere di bonifica ed irrigazione da attuare nel periodo di validità del piano, i tempi e le risorse di massima necessarie per la loro realizzazione;

d) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

(4) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

(5) Le opere finanziate ai sensi dell'art. 34, comma 1, L.R. 14 maggio 2004, n. 9 sono inserite, in virtù del comma 3 del medesimo articolo, nel piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui al presente articolo. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 aprile 2006, n. 49-2585*.

Art. 3

Programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione ⁽⁶⁾.

1. La Giunta regionale, in attuazione del piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui all'articolo 2, nei centoventi giorni successivi alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, in conformità di quanto previsto dall'articolo 54, approva il programma triennale delle opere di bonifica e delle opere di irrigazione.

(6) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 4

Ambiti territoriali per la bonifica e l'irrigazione ⁽⁷⁾.

1. Gli ambiti territoriali da riconoscere quali comprensori di bonifica e quelli da riconoscere quali comprensori di irrigazione sono individuati secondo i criteri e le

procedure indicate agli articoli 7 e 44.

(7) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'[art. 110, comma 2, lett. m\), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.](#)

Art. 5

Riordino irriguo volontario ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

1. Al fine di favorire il riordino irriguo negli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica, dei consorzi di irrigazione e dei consorzi di irrigazione e bonifica, la Regione, concedendo il contributo finanziario di cui all'articolo 52, incentiva la cessione volontaria dei diritti d'acqua a favore dei citati consorzi, cui è riconosciuto diritto di prelazione.

2. Con l'acquisizione dei diritti d'acqua di cui al comma 1, ai terreni del comprensorio consortile vengono assicurati, nei limiti della disponibilità naturale del corpo idrico e fatto salvo il rilascio in alveo del deflusso minimo vitale, i quantitativi d'acqua che risultano rispondenti, ai sensi dell'[articolo 7 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275](#) (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), all'effettivo fabbisogno idrico in funzione della superficie da irrigare, dei consumi idrici medi delle colture praticate e dei metodi di irrigazione adottati: i terreni stessi sono assoggettati ai contributi consortili in ragione del beneficio, con le modalità e le prescrizioni determinate dal consorzio.

3. Nel caso in cui la richiesta dei diritti d'acqua provenga da più consorzi, siano essi consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione o consorzi di irrigazione e bonifica, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, è data priorità al soggetto che dimostri di perseguire la più razionale utilizzazione della risorsa idrica in relazione ai criteri previsti dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#).

(8) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'[art. 110, comma 2, lett. m\), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.](#)

(9) Con [Delib.G.R. 26 febbraio 2007, n. 37-5390](#) è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il programma di incentivazione al riordino irriguo volontario.

Art. 6

Collaborazione, concertazione e accordi di programma ⁽¹⁰⁾.

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di cui alla presente legge e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni, nonché patti territoriali e intese interistituzionali.

2. I consorzi possono altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per, il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

(10) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 2, lett. m\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.](#)

Capo II

Comprensori e consorzi di bonifica

Art. 7

Comprensori di bonifica ⁽¹¹⁾.

1. I Comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione, al di fuori dei territori ai quali si applica la normativa regionale relativa alle zone montane. Tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti di cui all'articolo 4, i comprensori di bonifica devono corrispondere ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale in rapporto alle esigenze di organicità dell'azione pubblica di bonifica e di difesa del suolo e del coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato. Gli stessi ambiti, qualora confinino con il territorio di una Comunità montana, devono essere individuati d'intesa con la medesima.

2. Per la delimitazione dei comprensori di bonifica, la Giunta regionale trasmette alle Province e ai Comuni interessati le proposte di delimitazione fatte pervenire dai privati con le modalità previste dagli articoli 16 e 17.

3. I Comuni formulano eventuali osservazioni entro sessanta giorni e le trasmettono alle Province che esprimono il proprio parere e lo inviano alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni dei Comuni.

4. La Giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute, definisce la delimitazione e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

5. La cartografia relativa è depositata presso la Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità stabilite dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

(11) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.](#)

Art. 8

Modifica dei comprensori di bonifica ⁽¹²⁾.

1. La delimitazione dei comprensori di bonifica può essere modificata, acquisite le osservazioni dei consorzi interessati, con le procedure di cui all'articolo 7.

(12) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 9

Comprensori interregionali ⁽¹³⁾.

1. Nelle unità omogenee idrografiche che comprendono anche il territorio di regioni limitrofe possono essere delimitati comprensori interregionali, in conformità all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
 2. La delimitazione di comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le regioni interessate.
 3. A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli enti locali e i consorzi competenti per territorio predispone, di concerto con i competenti organi delle Regioni interessate, la proposta d'intesa, e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
 4. Nei comprensori interregionali si applicano le disposizioni contenute nelle intese tra le Regioni, anche in deroga a quanto stabilito dalla presente legge.
-

(13) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 10

Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ⁽¹⁴⁾.

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica è svolta secondo le previsioni del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, redatto dal consorzio competente per territorio.
2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale:
 - a) definisce le linee d'intervento della bonifica nel comprensorio;
 - b) individua le opere di bonifica da realizzare indicandone le priorità;
 - c) stabilisce gli indirizzi per le opere di competenza dei privati;
 - d) propone la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio, nonché per la salvaguardia dell'ambiente naturale.
3. Le linee di intervento della bonifica sono stabilite sulla base delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. Le opere di bonifica sono individuate nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 12.

5. Per ciascuna opera è definita la localizzazione ed il progetto di massima con il costo presunto, specificando se si tratta di esecuzione di opera di competenza pubblica o privata.

6. Il piano generale ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del consorzio di bonifica, per l'individuazione e progettazione delle opere di bonifica; il piano ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni di cui al comma 2, lettera d), ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni &uso alternative.

(14) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 11

Procedure per l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ⁽¹⁵⁾.

1. Il Consiglio dei delegati di ciascun consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, delibera la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza e la trasmette ai Comuni e alle Province interessati per territorio, curandone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. I Comuni provvedono al deposito della proposta di piano nella rispettive segreterie per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso mediante affissione nell'albo pretorio e pubblici manifesti.

3. I Comuni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, trasmettono alla Provincia le proprie osservazioni in merito nonché le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del comma 2.

4. Le Province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi del comma 3, esprimono il proprio parere in merito alla proposta di piano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e lo trasmettono alla Giunta regionale unitamente agli atti stessi.

5. La Giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, approva il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale.

6. Dell'avvenuta approvazione è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione. Successivamente a tale adempimento sono vietati i mutamenti di destinazione d'uso del suolo che siano incompatibili con le previsioni del piano.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, non si tiene conto, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, dell'eventuale aumento di valore dei terreni derivanti da mutamenti di destinazione degli stessi, compatibili con le previsioni del piano, disposti successivamente alla data di cui al comma 6.

8. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale è aggiornato ed integrato con le modalità e gli effetti di cui al presente articolo.

(15) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 12
Opere di bonifica ⁽¹⁶⁾.

1. Nei comprensori delimitati al sensi dell'articolo 7 costituiscono opere di bonifica, così come individuate nel piano regionale per le attività di bonifica e irrigazione:

a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua;

b) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;

c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

d) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);

e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;

f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette;

g) le altre opere idonee ad assicurare la funzionalità di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), in rapporto alle caratteristiche idrografiche del territorio;

h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali;

i) il riordino fondiario per favorire il contenimento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprietà compresi gli studi e le opere irrigue e viabili conseguenti; il riordino irriguo finalizzato alla razionale distribuzione delle acque irrigue comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento, il potenziamento delle reti;

l) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle zone e dei terreni collinari dissestati da fenomeni idrogeologici.

2. Gli enti locali, che per l'esercizio di funzioni di loro competenza utilizzino le opere di bonifica di cui al presente articolo, sono chiamati a contribuire alle spese per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle stesse.

(16) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 13*Consorzi di bonifica* ⁽¹⁷⁾.

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici. e concorrono con gli altri consorzi previsti dalla presente legge alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.
2. Su ciascun comprensorio di bonifica opera un solo consorzio di bonifica.
3. La costituzione di un consorzio di bonifica non comporta la cessazione dei consorzi irrigui esistenti sul territorio, che continuano ad esercitare la loro attività conservando la loro personalità giuridica, la loro autonomia di gestione e le loro competenze sul territorio interessato.
4. In caso di sovrapposizione territoriale di competenze per l'esercizio dell'irrigazione tra i consorzi di bonifica ed i consorzi irrigui esistenti, le rispettive zone di competenza devono essere definite dai consorzi interessati, nel rispetto dei criteri dell'organicità, funzionalità ed economicità della gestione irrigua.
5. Qualora le parti interessate non raggiungano un'intesa, la vertenza è demandata alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, che esprime una proposta di accordo entro novanta giorni. Nel caso in cui la proposta di accordo espressa dalla Consulta regionale non sia accolta dalle parti, la Giunta regionale nomina un commissario per la soluzione della vertenza.
6. I consorzi di bonifica possono altresì, per la realizzazione di iniziative, costituire o partecipare con altri soggetti pubblici o privati ad accordi, programmi, attività di studio, realizzazione e gestione delle risone idriche, compresi gli acquedotti rurali, nonché svolgere attività finalizzata alla valorizzazione dei prodotti agricoli di interesse del consorzio sia nel proprio comprensorio sia al di fuori del medesimo, in sintonia con i compiti istituzionali.

(17) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 14*Funzioni dei consorzi di bonifica* ⁽¹⁸⁾.

1. Ai consorzi di bonifica competono le seguenti funzioni:
 - a) deliberano la proposta di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e del programma di cui all'articolo 3 relativo al comprensorio di propria competenza;
 - b) provvedono alla gestione delle opere di bonifica, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
 - c) provvedono alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata per l'affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'articolo 22, comma 2, in sostituzione dei medesimi;

d) esercitano le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica ai sensi dell'[articolo 72 del R.D. n. 1775/1933](#) e quelle di competenza regionale dei consorzi idraulici di terza categoria, che interessano il comprensorio consortile ai sensi dell'[articolo 1, comma 3 della legge 16 dicembre 1993, n. 520](#) (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) predisponendo ed attuando i piani di polizia idraulica per il mantenimento delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua;

e) elaborano ed attuano i piani di riordino fondiario e di riordino irriguo;

f) esercitano tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

2. I consorzi di bonifica esercitano inoltre le funzioni per la difesa del suolo, la tutela ed uso plurimo delle risorse idriche e la salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente.

3. Su concessione della Regione e di altri enti i consorzi di bonifica possono effettuare la progettazione ed esecuzione di opere di bonifica di competenza dei soggetti affidatari pubblici.

(18) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'[art. 110, comma 10, lett. a\), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 15

Partecipazione al consorzio ⁽¹⁹⁾.

1. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere beneficio dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed il programma triennale di cui all'articolo 3.

2. Il perimetro di contribuenza che comprende le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1 è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'[articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) (Nuove norme per la bonifica integrale), e successive modifiche ed integrazioni.

3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualità di consorziato si acquisisce con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.

4. Contestualmente all'approvazione dello statuto consortile è stabilito il perimetro di contribuenza provvisorio. Il perimetro definitivo è determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e può essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni del piano medesimo.

5. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge ed allo statuto del consorzio;

b) sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica;

c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del consorzio.

6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

7. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6, al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

(19) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 16

Costituzione su iniziativa degli interessati ⁽²⁰⁾.

1. Nei comprensori, delimitati ai sensi dell'articolo 7, possono essere istituiti i consorzi su proposta dei proprietari degli immobili situati nei comprensori medesimi, che traggono beneficio dalla bonifica.

2. La proposta di costituzione del consorzio è presentata da almeno un terzo dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio e che rappresentino almeno un terzo dell'estensione complessiva del medesimo.

3. La proposta è corredata con lo schema preliminare di statuto nonché con la nomina di un organo provvisorio incaricato dell'indizione delle prime elezioni consortili e degli altri adempimenti per la costituzione del Consiglio dei delegati.

4. La proposta di costituzione è inviata alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Entro i sessanta giorni successivi a tale pubblicazione i soggetti interessati possono presentare le eventuali osservazioni alla Giunta regionale.

6. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute ed apportate le eventuali modifiche per garantirne la legittimità e la funzionalità, adotta la proposta di costituzione e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione.

7. L'organo provvisorio di cui al comma 3, entro centottanta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale, provvede all'elezione dei delegati di cui all'articolo 33.

(20) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 17

Costituzione su iniziativa della Regione ⁽²¹⁾.

1. I consorzi di bonifica possono essere costituiti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, per la realizzazione del piano regionale per le attività di bonifica e di irrigazione, da attuarsi nel comprensorio interessato, delimitato ai sensi dell'articolo 7. L'intervento è previsto laddove si accerti la necessità e l'urgenza del recupero o della valorizzazione della produttività agricola del territorio considerato, constatata la mancanza di iniziative, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 e deve ottenere il consenso dei proprietari degli immobili del comprensorio, nella stessa misura indicata all'articolo 16, comma 2 e nel rispetto dell'autonomia dei consorzi irrigui esistenti.

2. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina una commissione provvisoria di amministrazione del consorzio incaricata di elaborare lo statuto consortile e di indire le prime elezioni per la costituzione del Consiglio dei delegati secondo criteri preventivamente individuati dalla Giunta regionale.

3. La commissione è così composta:

a) un rappresentante della Giunta regionale, con funzione di Presidente;

b) due rappresentanti della Provincia se il comprensorio interessa una sola Provincia, in caso contrario un rappresentante per Provincia;

c) tre rappresentanti designati dai Comuni del comprensorio con il maggior numero di abitanti;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative nell'ambito del comprensorio;

e) un rappresentante dell'Unione Regionale del Piemonte dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari.

4. La commissione, entro novanta giorni dalla nomina, elabora lo statuto provvisorio del consorzio che viene approvato sulla base della procedura di cui all'articolo 16, commi 4 e 5.

5. Nei centottanta giorni successivi all'approvazione dello statuto la commissione di cui al comma 2 provvede all'elezione dei delegati ai sensi dell'articolo 33.

(21) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 18

Modifica e soppressione dei consorzi di bonifica ⁽²²⁾.

1. La modifica dei consorzi di bonifica è attuata con le stesse modalità di cui agli articoli 16 e 17.

2. La soppressione dei consorzi di bonifica è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il consorzio interessato.

(22) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 19

Consorzio di bonifica già operante ⁽²³⁾.

1. Per i comprensori nei quali è già operante un consorzio di bonifica, le relative funzioni sono attribuite al consorzio esistente.
 2. Gli organi del consorzio di bonifica, già operante alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato fatta salva la sostituzione, a norma di statuto, di singoli membri che cessino dalla carica prima di tale scadenza.
-

(23) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 20

Realizzazione delle opere di bonifica ⁽²⁴⁾.

1. La Giunta regionale può, tramite concessione, assegnare ai consorzi di bonifica la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica. Nell'atto di concessione sono stabiliti i termini per indire la gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonché i tempi e le modalità per l'erogazione del relativo finanziamento pubblico.
 2. I consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti esecutivi delle opere di bonifica comprese nel programma triennale di finanziamento di cui all'articolo 56 e li trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione.
 3. L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.
 4. Qualora il consorzio di bonifica operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, con atto motivato, revoca la concessione e provvede all'affidamento dei lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.
 5. Le opere ultimate sono consegnate al consorzio concessionario previo collaudo, per la loro manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data di ultimazione. Nei casi di cui al comma 4 la consegna al consorzio risulta da apposito verbale.
 6. Qualora l'opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai singoli lotti.
-

(24) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 21*Obblighi di bonifica a carico dei proprietari ⁽²⁵⁾.*

1. I proprietari degli immobili situati nella perimetrazione del consorzio di bonifica di cui all'articolo 15, comma 2, concorrono alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:

a) alla realizzazione delle opere di bonifica ed alla manutenzione straordinaria di esse con un concorso finanziario massimo del 5 per cento della spesa occorrente, in rapporto alla rilevanza del beneficio;

b) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere di particolare interesse del, singoli immobili, connesse alle finalità ed alla funzionalità delle opere di bonifica nonché all'esercizio ed alla loro manutenzione;

c) all'esercizio ed alla manutenzione ordinaria delle opere di bonifica ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna accertati ai sensi dell'articolo 20, comma 5.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera e) sono a carico delle proprietà immobiliari, in rapporto al beneficio che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate.

3. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi contributi in conto capitale entro le seguenti misure, e limiti' di spesa considerata ammissibile: fino al cinquantacinque per cento in collina entro il limite di spesa di lire 180.000.000; fino al quaranta per cento in pianura entro il limite di spesa di lire 180.000.000.

(25) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 22*Esecuzione delle opere di competenza privata ⁽²⁶⁾.*

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), previste nel programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione di cui all'articolo 3, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del consorzio di bonifica competente.

2. In caso di inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su istanza del consorzio, dispone l'intervento sostitutivo a spese dei proprietari.

(26) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 23*Proprietà pubblica delle opere di bonifica ⁽²⁷⁾.*

1. Le opere di bonifica realizzate ai sensi dell'articolo 20 appartengono al demanio regionale.
2. Appartengono altresì al demanio le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime.
3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e trascrizioni delle opere di proprietà della Regione, provvede il consorzio di bonifica concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.
4. Il consorzio trasmette altresì alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato nonché copia del verbale di collaudo delle opere.
5. In caso di revoca della concessione di cui all'articolo 20, comma 4, agli adempimenti di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale.

(27) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 24

Gestione delle opere ⁽²⁸⁾.

1. I consorzi di bonifica, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono, dalla data della loro consegna, alla gestione delle opere di bonifica realizzate.
2. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:
 - a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico, dei proprietari degli immobili;
 - b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del *regio decreto 8 maggio 1904, n. 368* (Regolamento per esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
 - c). al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli *articoli 134 e 138 del R.D. n. 368/1904*.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì alle reti a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 36/1994.

(28) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 25*Concessioni, licenze e permessi* ⁽²⁹⁾.

1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli *articoli 134 e 138 del R.D. n. 368/1904*, sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole della competente Direzione regionale.
2. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.
3. Ai fini dell'acquisizione del parere del competente ufficio regionale, il termine di cui al comma 2 è sospeso dalla data della richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo.
4. È di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.

(29) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Art. 26*Violazioni amministrative* ⁽³⁰⁾.

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste di cui agli *articoli 132, 133, 134 e 136 del R.D. n. 368/1904* provvedono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dai consorzi di bonifica ai quali sia stata attribuita, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, la qualifica di guardia giurata.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal consorzio competente.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applica la disciplina della *legge regionale 28 novembre 1989, n. 72* (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

(30) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Art. 27*Piano di classifica e contributo consortile di bonifica* ⁽³¹⁾.

1. Il contributo consortile di bonifica costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese riferibili all'articolo 21, comma 1, lettere a) e c), nonché per le spese di funzionamento del consorzio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza; il costo a carico dei consorziati per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), deve gravare pro quota sul contributo consortile, per la durata dell'ammortamento del mutuo eventualmente all'uopo stipulato.

3. A tal fine il consorzio approva, sulla base dei criteri di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), il piano di classifica degli Immobili che Individua il beneficio derivante dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione del medesimo e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile, tenendo conto delle variazioni che intervengono nei loro utilizzo.

4. Fino alla redazione e approvazione del piano di classifica e di determinazione del beneficio, il riparto della spesa per l'adempimento dei fini istituzionali è determinato in riferimento alle spese risultanti dai bilanci preventivi sulla base di indici provvisori.

5. Il contributo di bonifica consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'*articolo 21 del R.D. n. 215 del 1933*.

(31) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Art. 28

Diritto di voto ⁽³²⁾.

1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, se in regola con il pagamento dei contributi di bonifica consortili, ha diritto ad un voto.

2. Per le proprietà in comunione il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote.

3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria del consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.

5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

6. Ai fini dell'esercizio di voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima azione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di tre deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

(32) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Art. 29*Catasto consortile* ⁽³³⁾.

1. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio.
2. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà nonché, nei casi di cui all'articolo 15, comma 6 l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

(33) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 30*Organi* ⁽³⁴⁾.

1. Gli organi dei consorzi di bonifica sono:
 - a) il Consiglio dei delegati
 - b) la Deputazione amministrativa
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio di revisori dei conti.

(34) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 31*Consiglio dei delegati* ⁽³⁵⁾.

1. Il Consiglio dei delegati è composto da un numero di membri stabilito dallo statuto del consorzio, non inferiore a quindici e pari ad un multiplo di cinque.
2. I componenti del Consiglio dei delegati vengono eletti per quattro quinti dai consorziati e per un quinto sono nominati tra gli amministratori dei comuni rientranti anche parzialmente, nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica.
3. La nomina dei rappresentanti dei Comuni è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'assemblea dei Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 32.
4. Il provvedimento di nomina è comunicato al consorzio nei dieci giorni successivi alla chiusura delle operazioni per le elezioni consortili. A tal fine il consorzio deve

comunicare al Presidente della Giunta regionale la data delle elezioni almeno novanta giorni prima.

(35) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 32

Designazione dei rappresentanti dei Comuni ⁽³⁶⁾.

1. I rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dei delegati sono designati da un assemblea composta dai Sindaci dei Comuni del comprensorio o da loro delegati, con voto limitato a:

- a) due nominativi, per la designazione di tre rappresentanti;
- b) tre nominativi, per la designazione fino a cinque rappresentanti;
- c) quattro nominativi, per la designazione di sei rappresentanti.

2. La convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 avviene su richiesta del Presidente del consorzio, entro i trenta giorni anteriori alla scadenza degli organi consortili.

3. L'assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti o dal suo delegato.

4. L'assemblea dei Sindaci non può procedere alle elezioni se non Interviene la maggioranza dei componenti.

5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

6. Qualora l'elezione non sia stata effettuata entro il termine di scadenza dell'amministrazione consortile dei delegati può validamente funzioni nella composizione dei rappresentanti dei consorziati.

7. Il consiglio dei delegati può validamente esercitare le funzioni anche nel caso In cui non siano ancora stati designati tutti i rappresentanti delle amministrazioni comunali.

(36) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 33

Elezione dei delegati ⁽³⁷⁾.

1. I consorziati eleggono i componenti del Consiglio al loro interno.

2. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi fino ad un massimo di 5 fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
3. Ad ogni fascia è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna ed il totale della contribuzione consortile, fino ad un limite massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere.
4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una fascia, perché eccedenti il 50 per cento dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre fasce con criterio proporzionale.
5. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.
6. Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista, in caso di resto, i delegati da assegnare vengono attribuiti alle liste con i maggiori quozienti.
7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
8. Qualora in una fascia sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
9. Sia nell'ipotesi del comma 6 sia in quella del comma 7, in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.
10. L'individuazione delle classi di contribuzione di cui al comma 2, è effettuata con deliberazione della Deputazione amministrativa approvata dalla Giunta regionale.

(37) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 34

Durata in carica del Consiglio ⁽³⁸⁾.

1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ⁽³⁹⁾.
2. I delegati eletti, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo non eletto appartenente alla medesima lista.
3. I delegati nominati dalla Regione decadono dal Consiglio qualora cessino dalla carica di amministratori dei Comuni. Alla sostituzione provvede la Regione su designazione del Comune interessato.

4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.

5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero Consiglio decade ed è rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili.

6. Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati decaduti, e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze, per la validità delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni, sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.

(38) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

(39) Comma prima sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 12 agosto 2013, n. 17 e poi così modificato dall'art. 36, comma 1, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1. Vedi, anche, l'art. 37 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.».

Art. 35

Compiti e funzionamento del Consiglio ⁽⁴⁰⁾.

1. Il Consiglio dei delegati:

a) delibera la proposta di statuto da sottoporre all'approvazione della Regione ed approva i regolamenti del consorzio e le relative modifiche;

b) nomina il Presidente, la Deputazione amministrativa e il Collegio dei revisore dei conti;

c) delibera la proposta di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, di cui all'articolo 10;

d) approva il piano di classifica degli immobili di cui all'articolo 27, comma 3;

e) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

f) esercita tutte le altre funzione attribuitegli dallo statuto.

2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei delegati.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei delegati presenti, salve le diverse maggioranze previste dallo statuto.

(40) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 36*Deputazione amministrativa* ⁽⁴¹⁾.

1. La Deputazione amministrativa è l'organo che provvede alla gestione del consorzio, esercitando le funzioni a tal fine attribuitele dallo statuto.
2. La Deputazione è composta dal Presidente e da un numero di membri stabilito nello statuto, nominati dal Consiglio dei delegati.
3. I membri della Deputazione sono nominati tra i delegati eletti dai consorziati.
4. La Deputazione resta in carica quanto il Consiglio che l'ha nominata.
5. I membri della Deputazione, che cessino dalla carica prima della scadenza, vengono sostituiti da altri delegati secondo la categoria di appartenenza.
6. Lo statuto consortile stabilisce le modalità per la sostituzione dei componenti della Deputazione che cessino dalla carica.
7. La Deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora decada la maggioranza dei suoi componenti.

(41) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 37*Presidente* ⁽⁴²⁾.

1. Il Consiglio dei delegati nomina il Presidente del consorzio tra i propri membri eletti.
 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente. Presiede il consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
- 2-bis. Il Presidente è rieleggibile consecutivamente una sola volta ⁽⁴³⁾.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito con le modalità stabilite dallo statuto.

(42) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

(43) Comma aggiunto dall'art. [36 comma 2, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1. Vedi, anche, l'art. 37 della medesima legge.

Art. 38*Collegio dei revisori dei conti* ⁽⁴⁴⁾.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa.
2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il Consiglio dei delegati.
3. Al membro effettivo iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti è affidata la presidenza del Collegio.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
 - a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
 - b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
 - c) svolge le funzioni attribuite al Collegio sindacale dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile;
 - d) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
 - e) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio nonché sui risultati dell'attività di cui alla lettera c).

(44) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 39 *Statuto* ⁽⁴⁵⁾.

1. Il consorzio di bonifica è retto da uno statuto che detta disposizioni per il suo funzionamento, in conformità con le disposizioni della presente legge.
2. In particolare lo statuto stabilisce:
 - a) il numero dei componenti del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa;
 - b) le competenze degli organi del consorzio e le modalità del relativo esercizio;
 - c) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili.
3. La proposta di statuto è deliberata dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei relativi componenti ed è trasmessa alla Giunta regionale nei trenta giorni successivi.
4. Lo statuto è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16.
5. Lo statuto può essere modificato con le stesse modalità.

(45) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 40

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consortili ⁽⁴⁶⁾.

1. Le deliberazioni del Consiglio dei delegati sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione per otto giorni consecutivi nell'albo consortile istituito presso la sede del consorzio e diventano esecutive trascorso il termine di affissione.

2. Le deliberazioni assunte dalla Deputazione amministrativa, anche sotto forma di provvedimento di urgenza da sottoporre a ratifica del competente organo, sono pubblicate all'albo del consorzio di bonifica a pena di decadenza entro il quindicesimo giorno dalla data della loro adozione. Tali deliberazioni sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.

(46) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 41

Controllo regionale sugli atti consortili ⁽⁴⁷⁾.

1. Entro cinque giorni dalla loro adozione il consorzio trasmette alla Giunta regionale, per il controllo di competenza, copia delle deliberazioni relative:

- a) ai piani di organizzazione variabile;
- b) all'assunzione di mutui;
- c) ai piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica consortili;
- d) ai bilanci preventivi, alle relative variazioni ed ai conti consuntivi.

2. Entro i trenta giorni successivi alla data del loro ricevimento, la Giunta regionale ha facoltà di annullare le deliberazioni di cui al comma 1, ovvero di interrompere il termine per una sola volta, al fine di richiedere i chiarimenti al consorzio. Qualora il consorzio non risponda entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti la deliberazione è dichiarata decaduta. Trascorsi i termini previsti le deliberazioni si intendono approvate ove non sia pervenuta notifica di annullamento.

(47) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 42*Vigilanza regionale e poteri sostitutivi* ⁽⁴⁸⁾.

1. La Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi sugli atti dei consorzi obbligatoriamente previsti entro un termine determinato, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile, e per gli atti sui quali siano stati posti rilievi o denunce di irregolarità.
2. A tale fine, la Giunta regionale delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima.
3. Qualora il consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per il compimento dello stesso.
4. La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio.
5. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio dei delegati in caso di:
 - a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
 - b) persistente inattività;
 - c) gravi irregolarità amministrative e contabili.
6. In tali casi la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il Consiglio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni,
7. Qualora il Consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero non siano ritenute valide le controdeduzioni presentate, la Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio e nomina un Commissario straordinario del consorzio, che provvede all'amministrazione del medesimo nonché all'indizione delle elezioni consortili per la costituzione del nuovo Consiglio. Il commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi. Per motivate necessità, l'incarico può essere rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo.
8. Con lo stesso provvedimento viene nominata una Consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per:
 - a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 41;
 - b) l'adozione dello statuto consortile e delle relative modifiche;
 - c) la proposta del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e dei relativi programmi pluriennali d'attuazione;
 - d) l'assunzione di mutui.

(48) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 43*Impugnazione dei provvedimenti consortili* ⁽⁴⁹⁾.

1. Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammessa opposizione, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199* (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), da proporsi entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione prevista dall'articolo 40.
2. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notificazione.
3. La Giunta regionale decide con provvedimento definitivo.

(49) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Capo III**Comprensori e consorzi di irrigazione****Art. 44***Comprensori di irrigazione.* ⁽⁵⁰⁾

1. I comprensori d'irrigazione sono delimitati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, corrispondenti ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive ⁽⁵¹⁾.
2. A tale scopo i consorzi interessati inviano alla Giunta regionale le proprie proposte di delimitazione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, trasmette le proposte di delimitazione alle Province che, entro trenta giorni, fanno pervenire le proprie osservazioni.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, approva la delimitazione dei comprensori di irrigazione nel rispetto delle situazioni in atto.

(50) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

(51) Vedi la *Delib.G.R. 27 novembre 2000, n. 80-1501* con la quale sono state emanate disposizioni per la delimitazione dei comprensori irrigui.

Art. 45**ConSORZI di irrigazione** ⁽⁵²⁾ ⁽⁵³⁾.

1. A ciascun ambito delimitato ai sensi dell'articolo 44 corrisponde un consorzio di irrigazione territorialmente competente.
2. I consorzi d'irrigazione privi di personalità giuridica possono acquisirla:
 - a) costituendosi in consorzi di miglioramento fondiario di cui al titolo V, Capo II del *R.D. n. 215/1933*, con le procedure previste dall'articolo 16 della presente legge;
 - b) ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.
3. Ai consorzi d'irrigazione, istituiti o riconosciuti ai sensi delle norme di cui al titolo V, Capo II del *R.D. n. 215/1933*, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'articolo 44, è riconosciuta la natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico.
4. Fanno parte del consorzio di irrigazione e sono iscritti ad ogni effetto di legge nel catasto consortile i proprietari dei terreni siti nel comprensorio che sono irrigati con le acque consortili o che comunque utilizzando le medesime traggono beneficio dall'attività del consorzio. Ne fanno parte inoltre gli affittuari dei suddetti terreni che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, abbiano ottenuto l'iscrizione nel catasto consortile e nei 'ruoli di contribuenza per le spese di esercizio.
5. L'ordinamento dei consorzi di irrigazione è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme contenute nel codice civile e, per i consorzi di miglioramento fondiario, nel *R.D. n. 215/1933*.
- 5-bis. Le modifiche dei relativi statuti sono inviati alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, le approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ⁽⁵⁴⁾.

(52) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

(53) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 16 giugno 2003, n. 57-9687*.

(54) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 29 aprile 2013, n. 6.

Art. 46**Funzioni dei consorzi di irrigazione** ⁽⁵⁵⁾.

1. Ai consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45, competono le seguenti funzioni:
 - a) esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione delle relative opere, nonché, su concessione dello Stato o della Regione, realizzazione di interventi pubblici di manutenzione straordinaria degli impianti per l'irrigazione collettiva o di nuovi impianti collettivi anche in attuazione degli obiettivi dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
 - b) realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti di produzione di energia sui canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive con le acque

fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;

c) svolgimento degli ulteriori compiti previsti per i consorzi di irrigazione dall'articolo 27 della legge n. 36/1994;

d) svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge n. 183/1989;

e) esecuzione, con proprio personale, di misure e monitoraggi idrologici, secondo specifici protocolli tecnici regionali;

f) collaborazione con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque, avvalendosi del proprio personale addetto alla sorveglianza delle opere, nonché collaborazione con le Autorità competenti anche attraverso la stipula di apposite convenzioni per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi la depurazione ed il riutilizzo delle acque reflue;

g) promozione del riordino fondiario e del riordino irriguo.

2. I consorzi costituiti ai sensi dell'*articolo 71 del R.D. n. 215/1933* o riconosciuti con apposito provvedimento svolgono i compiti di polizia idraulica e le funzioni di cui al titolo VI del *R.D. n. 368/1904*.

3. Le spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere irrigue e per il funzionamento dei consorzi sono ripartite tra gli utenti beneficiari iscritti nel catasto consortile. Il riparto viene effettuato secondo i criteri indicati nello statuto o nel piano generale di riparto delle spese.

(55) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Art. 47

Consorzi di irrigazione e bonifica ⁽⁵⁶⁾.

1. I consorzi di irrigazione costituiti ai sensi dell'*articolo 71 del R.D. n. 215/1933*, o riconosciuti con apposito provvedimento, possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte dello stesso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica qualora ottengano, ai sensi dell'articolo 7, per il territorio interessato a tale attività, la classifica di bonifica e costituiscano a tale fine una separata gestione bonifica, secondo apposita previsione statutaria.

2. La gestione bonifica è sottoposta alla disciplina prevista dalla presente legge.

3. Gli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica nominano loro rappresentanti negli organi statuari finalizzati alla predetta attività, secondo le indicazioni contenute nello statuto consortile.

4. I consorzi di irrigazione descritti nel presente articolo assumono la denominazione di consorzi di irrigazione e bonifica e conservano la natura giuridica dei consorzi di irrigazione.

(56) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 48

Funzioni dei consorzi di irrigazione e bonifica ⁽⁵⁷⁾.

1. Ai consorzi di irrigazione e bonifica, limitatamente al territorio classificato di bonifica, competono oltre alle funzioni che l'articolo 46 assegna ai consorzi di irrigazione, tutte le funzioni che la presente legge affida ai consorzi di bonifica ai sensi degli articoli 14 e 25.

2. I consorzi di irrigazione e bonifica, al pari dei consorzi di bonifica, possono, sulla base di accordi da stipularsi tra gli enti interessati, assumere incarichi da parte della Regione, delle Provincie, dei Comuni e loro consorzi per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi il controllo delle acque sotterranee, la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue e gli acquedotti rurali; possono altresì assumere incarichi nei settori della difesa del suolo e della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

(57) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 49

Costituzione di coutenze e partecipazione a società ⁽⁵⁸⁾.

1. Per la gestione in comune di canali, invasi o altri impianti idrici, i consorzi di irrigazione e i consorzi di irrigazione e bonifica contitolari della stessa utenza di acqua pubblica si costituiscono con atto pubblico in coutenza.

2. Alle coutenze così costituite possono venire concessi i contributi previsti all'articolo 52.

3. La costituzione di coutenza è altresì ammessa per:

a) la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle utenze idriche con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati;

b) la partecipazione a società, anche miste pubbliche e private, che operino nel settore delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.

(58) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 50

Canali demaniali di irrigazione ⁽⁵⁹⁾.

1. La gestione dei canali demaniali d'irrigazione, trasferiti alla Regione ai sensi dell'[articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](#) (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), è esercitata dai consorzi di irrigazione, dagli enti pubblici e dalle coutenze a tale scopo costituite ⁽⁶⁰⁾, cui possono essere concessi i contributi previsti all'articolo 52.

(59) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'[art. 110, comma 11, lett. a\), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

(60) Vedi anche, per i beni dati in concessione agli enti qui indicati, l'[art. 23, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22](#).

Art. 51

Riordino dei consorzi di irrigazione esistenti ⁽⁶¹⁾.

1. La Regione in considerazione dell'elevato numero di piccoli consorzi di irrigazione esistenti, diffusi sul territorio, al fine di rendere più organici gli interventi a favore dell'attività irrigua, incentiva, con le provvidenze di cui all'articolo 52, i consorzi di irrigazione, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'articolo 44.

2. I consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45, comma 1 possono essere costituiti anche attraverso la fusione di organismi consortili esistenti, ovvero con la formazione di consorzi di secondo grado.

3. Allo stesso scopo la Regione, qualora non si ravvisino le condizioni per realizzare le fusioni, promuove, tenuto conto della realtà esistente, la costituzione, oltre che dei consorzi di irrigazione di cui al comma 1, anche di coutenze ai sensi dell'articolo 49.

4. I consorzi di irrigazione esistenti che risultano di estensione troppo limitata per poter economicamente disporre di moderne ed efficienti strutture tecniche ed amministrative, hanno facoltà, qualora ne ravvisino la convenienza economica, di concordare con i consorzi esistenti idoneamente organizzati, indipendentemente dalla localizzazione dei rispettivi comprensori, forme volontarie di collaborazione e di aggregazione.

4-bis. Al fine di favorire il riordino irriguo, anche attraverso l'accorpamento dei comprensori di irrigazione esistenti, e la realizzazione di grandi opere irrigue infrastrutturali sovracomprensoriali possono costituirsi organismi di coordinamento tra gli enti gestori dei comprensori di irrigazione delimitati ai sensi dell'articolo 44 ⁽⁶²⁾.

5. In mancanza di iniziativa da parte dei consorzi esistenti, allo scopo di acquisire una più efficiente ed organica funzionalità dell'esercizio irriguo, la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto al comma 2 dell'articolo 44, sentite le Province interessate, presenta proposte alla Giunta regionale per la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione, a condizione che sussista l'assenso della maggioranza dei soci che rappresenti almeno la maggioranza della superficie irrigata di ciascun consorzio.

6. Con l'entrata in vigore della presente legge gli esistenti consorzi di miglioramento fondiario che operano su comprensori di antica irrigazione classificati di bonifica e che

già dispongono di una separata gestione bonifica e dei relativi organi statutari, sono considerati, a tutti gli effetti, quali consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 47.

(61) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 11, lett. a\), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.](#)

(62) Comma aggiunto dall'art. [7, comma 2, L.R. 29 aprile 2013, n. 6.](#)

Art. 52

Finanziamenti regionali per l'irrigazione ⁽⁶³⁾ ⁽⁶⁴⁾.

1. A favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45, possono essere concessi contributi in conto capitale:

a) fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo ⁽⁶⁵⁾;

b) fino al 50 per cento del valore di trasferimento relativo al riordino irriguo volontario di cui all'articolo 5 ⁽⁶⁶⁾.

1-bis. Al fine della creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di programmi comunitari e nazionali possono essere concessi, sulla base dei criteri individuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, contributi di anticipazione per le spese di progettazione a favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45. I contributi sono oggetto di rimborso alla Regione da parte dei beneficiari secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale in seguito al finanziamento della realizzazione delle opere nel caso in cui vengono riconosciute le spese di progettazione ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾.

(63) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 2, lett. m\), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.](#)

(64) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 marzo 2010, n. 90-13585.](#)

(65) Vedi, anche, la Det. 12 settembre 2002, n. 210, la [Delib.G.R. 17 marzo 2005, n. 52-105056](#) e la [Delib.G.R. 17 marzo 2008, n. 46-8438](#). Con Det. 20 maggio 2005, n. 86 è stato approvato il manuale operativo delle procedure dei finanziamenti regionali per l'irrigazione di cui alla presente lettera. Vedi, inoltre, la [Delib.G.R. 29 dicembre 2016, n. 42-4516](#) e la [Delib.G.R. 29 marzo 2019, n. 38-8649.](#)

(66) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 26 febbraio 2007, n. 37-5390.](#)

(67) Comma aggiunto dall'art. [22, L.R. 13 novembre 2006, n. 35.](#)

(68) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 19 gennaio 2009, n. 19-10600](#) e la [Delib.G.R. 26 novembre 2021, n. 29-4180.](#)

Capo IV

Norme comuni

Art. 53

ConSORZI di secondo grado ⁽⁶⁹⁾.

1. Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più consorzi, possono costituirsi consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione, consorzi di irrigazione e bonifica e Comunità montane.
2. Alla costituzione dei consorzi di secondo grado di cui al comma 1 possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati alla realizzazione e alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune.
3. L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui ai commi 1 e 2 può essere assunta da uno o più dei soggetti interessati nonché dalla Regione.
4. La costituzione dei consorzi di cui ai commi 1 e 2 è deliberata, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, con l'approvazione dei rispettivi statuti che devono definirne i compiti, le finalità, la natura giuridica, la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento.

(69) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 54

Attuazione del programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷¹⁾.

1. Il programma di cui all'articolo 3 è valido per un triennio ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.
2. Il programma, con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:
 - a) le nuove opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere di manutenzione straordinaria, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali ai sensi dell'articolo 12, nonché la misura del concorso a carico dei proprietari immobiliari interessati di cui all'articolo 21;
 - b) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione.
3. Nelle more dell'approvazione del programma triennale di bonifica e di irrigazione, gli interventi previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale sono realizzati sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale nell'ambito degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio annuale della Regione e secondo i criteri e le priorità da questa individuate, sentito il parere della Commissione consultiva regionale per l'agricoltura e le foreste di cui

all'articolo 8 della L.R. n. 63/1978, come sostituito dall'allegato all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44.

(70) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

(71) Le opere finanziate ai sensi dell'art. 34, comma 1, L.R. 14 maggio 2004, n. 9 sono inserite, in virtù del comma 3 del medesimo articolo, nel piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui al presente articolo. Vedi, anche, la Delib.C.R. 11 dicembre 2007, n. 154-47814.

Art. 55

Procedure per la redazione dei programmi annuali ^{(72) (73)}.

1. I consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45, i consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 47 e i consorzi di bonifica, in conformità delle indicazioni deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, elaborano la proposta di programma annuale relativa ai comprensori di propria competenza e la trasmettono entro il 31 maggio di ogni anno alla Giunta regionale.
 2. La proposta è contestualmente inviata agli enti locali interessati per territorio.
 3. Entro il 31 luglio di ogni anno tali enti trasmettono alla Giunta regionale eventuali osservazioni in ordine alla priorità degli interventi previsti e al coordinamento con le altre opere pubbliche che interessano il medesimo territorio.
 4. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni ricevute, approva il programma.
 5. Il programma così approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
-

(72) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

(73) Vedi, anche, la Delib.C.R. 11 dicembre 2007, n. 154-47814.

Art. 56

Finanziamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ⁽⁷⁴⁾.

1. La Giunta regionale approva il programma triennale di finanziamento per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e la conseguente ripartizione delle risorse, valutando la loro priorità in rapporto alle altre opere pubbliche previste per ciascun comprensorio ed al complesso degli interventi di bonifica e di irrigazione da realizzare sul territorio regionale.
2. Per le opere pubbliche di bonifica, la Giunta regionale tiene conto degli elementi desumibili dai piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale nonché degli

eventuali ulteriori elementi relativi ad eventi successivi all'approvazione dei piani e specificatamente motivati nel programma triennale di cui all'articolo 54.

(74) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 57

Contributi regionali per gli interventi di competenza privata ⁽⁷⁵⁾.

1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata per le quali possono essere concessi contributi di cui all'articolo 21, la Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del programma triennale di cui all'articolo 54, delibera i criteri per la concessione di contributi.

(75) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 58

Contributi regionali per la fusione dei consorzi ⁽⁷⁶⁾.

1. La Regione, al fine di favorire la fusione di organismi consortili esistenti, concede contributi in conto capitale, entro le seguenti misure:

a) fino al 100 per cento per le spese notarili, fiscali e professionali documentate e riconosciute ammissibili;

b) fino al 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere necessarie e funzionali al comprensorio conseguente alla fusione stessa.

(76) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 59

Interventi urgenti ⁽⁷⁷⁾.

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti ed indifferibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, lo stanziamento previsto per i contributi a favore dei consorzi può essere utilizzato, nel limite massimo del quindici per cento per le spese di pronto intervento, quale anticipazione dei fondi riconosciuti dallo Stato alla Regione per lo stesso titolo in base alle leggi vigenti.

2. In caso di mancato accoglimento da parte dello Stato della proposta regionale di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione, la stessa reintegra, fino al limite massimo indicato al comma 1, il finanziamento per gli interventi di cui al presente articolo.

2-bis. Agli organismi gestori dei canali demaniali di irrigazione di cui all'articolo 50 ed ai consorzi gestori dei comprensori irrigui istituiti ai sensi dell'articolo 44, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 52 per interventi improcrastinabili necessari a ripristinare la funzionalità del servizio irriguo, a prevenirne possibili interruzioni ovvero per la messa in sicurezza delle infrastrutture irrigue ⁽⁷⁸⁾.

(77) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 2, lett. m\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

(78) Comma aggiunto dall'art. [24, L.R. 6 agosto 2009, n. 22](#).

Art. 60

Interventi della Giunta regionale ⁽⁷⁹⁾ ⁽⁸⁰⁾.

1. La Giunta regionale promuove e finanzia, con le forme previste dall'ordinamento regionale, rilevamenti, indagini, studi e ricerche per realizzare una migliore conoscenza e valutazione degli aspetti fisici, ambientali, sociali ed economici, finalizzati all'elaborazione del piano regionale per le attività di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 2, nonché per particolari necessità che si manifestino in un periodo successivo a tale elaborazione.

2. Le spese per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, sono autorizzate in deroga a quanto previsto dalla [legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6](#) (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale) e successive modifiche ed integrazioni.

(79) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 2, lett. m\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

(80) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 ottobre 2001, n. 1-4295](#) e la [Delib.G.R. 10 aprile 2006, n. 49-2585](#).

Art. 61

Relazione triennale ⁽⁸¹⁾.

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione triennale, concernente l'attuazione del programma triennale di cui all'articolo 54.

2. La relazione è presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo al triennio di riferimento.

(81) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 62

Sistema informativo della bonifica ed irrigazione ⁽⁸²⁾.

1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è costituito presso la Giunta regionale il Sistema informativo della bonifica ed irrigazione, di seguito denominato SIBI.
 2. Il SIBI contiene in forma organizzata e facilmente accessibile le informazioni necessarie per migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa, conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio, documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali, supportare l'attività di elaborazione ed attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali.
 3. Per la realizzazione del SIBI, la Regione può stipulare apposite convenzioni e collegamenti con altri enti, strutture e sistemi informativi ed avvalersi di tecnici ed esperti nel campo informativo, socioeconomico e territoriale.
 4. Il SEBI è raccordato con tutti i sistemi informativi della Regione.
-

(82) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 63

Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione ⁽⁸³⁾.

1. È costituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione. La Consulta è organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge.
2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da quindici membri di cui:
 - a) un rappresentante dell'Unione regionale del Piemonte dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari;
 - b) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica di cui all'articolo 13;
 - c) un rappresentante designato dai consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 47;
 - d) un rappresentante designato dai consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45;
 - e) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

- f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
- h) un rappresentante delle Province interessate designato dall'Unione delle Province piemontesi (UPP);
- i) tre funzionari della Regione, in rappresentanza dei Settori regionali competenti in materia di agricoltura, lavori pubblici, risorse idriche e ambiente.

3. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale all'Agricoltura o da un suo delegato.

4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dalla Giunta regionale.

(83) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 2, lett. m)*, *L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Art. 64

Competenze della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione ⁽⁸⁴⁾.

1. La Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione formula proposte in ordine:

- a) all'elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi;
- b) all'elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili;
- c) alle vertenze tra i consorzi di cui all'articolo 13, comma 5;
- d) alla organizzazione d'ufficio dei consorzi irrigui esistenti, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5.

2. La Consulta esprime parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine alle proposte di:

- a) piano regionale per la bonifica e l'irrigazione;
- b) delimitazione dei comprensori di bonifica e dei comprensori di cui all'articolo 44;
- c) piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;
- d) piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;
- e) delimitazione dei perimetri consortili;
- f) programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione.

(84) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 2, lett. m)*, *L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Art. 65*Norme finanziarie* ⁽⁸⁵⁾.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1999 la spesa di lire 350.000.000 per le spese correnti e la spesa di lire 6.300.000.000 per spese di investimento.
2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con le denominazioni sottospecificate e gli stanziamenti a fianco indicati:
 - a) "Spese per studi e ricerche per la redazione del piano di cui all'articolo 60 e per le spese notarili, fiscali e professionali di cui all'articolo 58, lire 350.000.000";
 - b) "Contributi in conto capitale per opere di bonifica e irrigazione private obbligatorie, lire 2.800.000.000";
 - c) "Contributi in conto capitale per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione e opere private di bonifica e irrigazione, lire 1.000.000.000";
 - d) "Contributi in conto capitale di cui all'articolo 52, lire 1.250.000.000";
 - e) "Contributi in conto capitale di cui all'articolo 58, lire 1.250.000.000".
3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione di lire 350.000.000 dal capitolo 15910 e di lire 6.300.000.000 dal capitolo 27170.
4. Fra i capitoli indicati al comma 3, è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).
5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è altresì istituito un capitolo denominato: "Introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dai consorzi di bonifica con la dotazione "per memoria".
6. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

(85) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 66*Norma transitoria* ⁽⁸⁶⁾.

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione Europea sulla legge.

(86) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

L. 27 dicembre 2017, n. 205 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

[\(2\)](#) Con [L. 28 settembre 2018, n. 111](#) sono state emanate disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018.

Art. 1 - Comma 502

502. Con il termine « enoturismo » si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. [\(195\)](#)

[\(195\)](#) Per l'estensione delle disposizioni di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vedi l' [art. 1, comma 513, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Art. 1 - Comma 503

503. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'[articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#). Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'[articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991](#) si applica solo per i produttori agricoli di cui agli [articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006](#). [\(196\)](#)

[\(196\)](#) Per l'estensione delle disposizioni di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vedi l' [art. 1, comma 513, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Art. 1 - Comma 504

504. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica. [\(197\)](#) [\(198\)](#)

[\(197\)](#) Per l'estensione delle disposizioni di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vedi l' [art. 1, comma 513, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

[\(198\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi le linee guida definite, per l'attività enoturistica, con [D.M. 12 marzo 2019](#) e, per l'attività oleoturistica, con [D.M. 26 gennaio 2022](#).

Art. 1 - Comma 505

505. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504. [\(199\)](#)

[\(199\)](#) Per l'estensione delle disposizioni di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vedi l' [art. 1, comma 513, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

D.L. 24 giugno 2014, n. 91 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 116*.

Titolo I

Misure per la crescita economica

Capo I

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo

ART. 1 *(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)* [\(6\)](#)

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo [14, comma 5](#), del [decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#), evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti

nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo. ⁽⁷⁾

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo [8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo. ^{(8) (9)}

3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in

cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'[articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'[articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981](#). I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte. ⁽⁴⁾

3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'[articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75](#), sono abrogati. ⁽⁵⁾

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'[articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981](#), è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'[articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981](#) e all'organo che ha accertato la violazione. ⁽³⁾

⁽³⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116](#) e, successivamente, dall'[art. 1-ter, comma 1, lett. b\), D.L. 22 marzo 2021, n. 42](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2021, n. 71](#).

⁽⁴⁾ Comma sostituito dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116](#), che ha sostituito l'originario comma 3 con i commi 3 e 3-bis, e

modificato dall' *art. 43, comma 3, lett. c), nn. 1), 2) e 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1-ter, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 42*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 71*.

(5) Comma inserito dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116*, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.

(6) Rubrica così modificata dall' *art. 43, comma 3, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(7) Comma così modificato dall' *art. 43, comma 3, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(8) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116* e, successivamente, dall' *art. 43, comma 3, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(9) Per l'istituzione del registro unico, di cui al presente comma, vedi il *D.M. 22 luglio 2015*.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Prot. n. 2779 del 12/03/2019

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

VISTO l'articolo 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO, in particolare, il comma 504, a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.97, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, del citato decreto-legge 86/2018 le materie afferenti il turismo sono state trasferite dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

CONSIDERATA l'importanza delle origini e delle potenzialità del turismo del vino, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese;

CONSIDERATA l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio;

RITENUTO opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica;

ACQUISITA in data 7 marzo 2019 l'intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Prot. n. 2779 del 12/03/2019

recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

2. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile

3. Coerentemente con la definizione di "enoturismo" di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività enoturistiche, ai fini del presente decreto, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui all'articolo 2, comma 1 e 2.

Articolo 2

(Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:

- 1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- 2) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- 3) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- 4) sito o pagina web aziendale;
- 5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- 6) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l'italiano;
- 7) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
- 8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Prot. n. 2779 del 12/03/2019

- 9) personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni.
- 10) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- 11) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:
 - a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;
 - b) dipendenti dell'azienda;
 - c) collaboratori esterni

2. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le Organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, possono altresì istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche.

4. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le Regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

5. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Prot. n. 2779 del 12/03/2019

Articolo 3

(Logo)

1. Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l'attività enoturistica.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

F.to Gian Marco Centinaio

L. 7 agosto 1990, n. 241 [\(1\)](#).

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Art. 19 *Segnalazione certificata di inizio attività - Scia* [\(100\)](#) [\(105\)](#) [\(112\)](#)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli [articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' [articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo

periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. [\(103\)](#)

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. [\(109\)](#)

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. [\(108\)](#)

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. [\(107\)](#)

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). ⁽¹⁰²⁾

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. ⁽¹⁰¹⁾]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e dalle leggi regionali. ⁽¹⁰⁴⁾

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'[art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#). ^{(106) (110) (111)}

[\(100\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537](#), modificato dall'[art. 21, comma 1, lett. aa\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), sostituito dall'[art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#), modificato

dall'*art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69*, dall'*art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59* e, successivamente così sostituito dall'*art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*; vedi anche il *comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010*.

(101) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(102) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° ottobre 2010, n. 163*.

(103) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*, dall'*art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* e, successivamente, dall'*art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(104) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(105) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'*art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(106) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(107) Comma modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e dall'*art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124*.

(108) Comma modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. b-bis](#)), [D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#), sostituito dall' [art. 6, comma 1, lett. a\)](#), [L. 7 agosto 2015, n. 124](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. b\), n. 2\)](#), [D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126](#). Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' [art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016](#).

(109) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. b\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126](#). Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' [art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016](#).

(110) La [Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 6 febbraio-13 marzo 2019, n. 45](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117, primo comma – quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con [legge 4 agosto 1955, n. 848](#), e all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 – e secondo comma, lettera m), Cost.

(111) La stessa [Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 20 luglio 2020, n. 153](#) (Gazz. Uff. 22 luglio 2020, n. 30 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

(112) Vedi, anche, l' [art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222](#).

CODICE CIVILE

[...]

Capo II

Dell'impresa agricola

Sezione I

Disposizioni generali

2135. Imprenditore agricolo [\(1\)\(2\)\(3\)](#)

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

[\(1\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1](#), comma 1, [D.Lgs. 18 maggio 2001](#), [n. 228](#).

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione del suddetto [D.Lgs. n. 228 del 2001](#), era il seguente: «Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,

all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

(2) Il comma 2 dell'[art. 1 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#) ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Vedi, anche, il comma 423 dell'[art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#). In precedenza l'[art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173](#), aveva disposto che fossero imprenditori agricoli anche gli esercenti attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'[art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558](#). Il comma 5 dell'[art. 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226](#), ha equiparato l'imprenditore agricolo all'imprenditore ittico, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge.

(3) Vedi, gli artt. da 8 a 15, [L. 3 maggio 1982, n. 203](#), in materia di contratti agrari. Vedi, inoltre, per gli imprenditori agricoli professionali e per le società agricole, gli [articoli 1 e 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99](#) e, per la conduzione zootecnica delle alpi, denominata «apicoltura», gli [artt. 2, 3 e 9, L. 24 dicembre 2004, n. 313](#).

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell'Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi.
- (2) Sempre di più, i cittadini e i consumatori dell'Unione chiedono qualità e prodotti tradizionali e si preoccupano

del mantenimento della varietà della produzione agricola dell'Unione. Queste esigenze determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle connesse all'origine geografica.

- (3) I produttori possono continuare a produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità solo se i loro sforzi sono equamente ricompensati. Ciò presuppone che essi possano comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di concorrenza leale e che i prodotti possano essere identificati correttamente sul mercato.
- (4) Contribuire attraverso regimi di qualità a ricompensare gli sforzi dispiegati dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità può avere ricadute positive per l'economia rurale. Ciò vale soprattutto per le aree svantaggiate, le zone di montagna e le regioni ultraperiferiche, nelle quali il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati. Pertanto i regimi di qualità sono in grado di fornire un contributo e un complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune (PAC). In particolare essi possono fornire un contributo alle aree il cui settore agricolo ha un peso economico più rilevante e, specialmente, alle aree svantaggiate.
- (5) Tra le priorità politiche di Europa 2020 presentate nella comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» vi sono la realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione e la promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. La politica di qualità dei prodotti agricoli dovrebbe pertanto, da un lato, fornire ai produttori gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i prodotti aventi caratteristiche specifiche e, dall'altro, proteggere tali produttori dalle pratiche sleali.

⁽¹⁾ GU C 218 del 23.7.2011, pag. 114.

⁽²⁾ GU C 192 dell'1.7.2011, pag. 28.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2012.

- (6) Le diverse misure complementari previste dovrebbero rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
- (7) Le misure riguardanti la politica della qualità dei prodotti agricoli sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁽¹⁾; nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele⁽²⁾, e in particolare nell'articolo 2; nel regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione⁽³⁾, in particolare nell'articolo 14; nel regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari⁽⁴⁾; nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari⁽⁵⁾; nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁽⁶⁾, in particolare nella parte II, titolo II, capo I, sezione I e nella sezione I bis, sottosezione I; nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici⁽⁷⁾, e nel regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose⁽⁸⁾.
- (8) L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽⁹⁾, in particolare alle disposizioni intese a evitare che l'etichettatura possa confondere o indurre in errore i consumatori.
- (9) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli ha individuato che il rafforzamento della coerenza e dell'uniformità generale della politica di qualità dei prodotti agricoli costituisce una priorità.
- (10) Il regime relativo alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari e il regime relativo alle specialità tradizionali garantite hanno in comune alcuni obiettivi e alcune disposizioni.
- (11) Da qualche tempo l'Unione persegue un approccio che ha l'obiettivo di semplificare il quadro normativo della PAC. È opportuno applicare tale approccio anche ai regolamenti che disciplinano la politica di qualità dei prodotti agricoli, senza per questo mettere in discussione le caratteristiche specifiche di tali prodotti.
- (12) Alcuni regolamenti che concorrono a formare la politica di qualità dei prodotti agricoli sono stati riveduti di recente ma non sono ancora attuati appieno. Di conseguenza, essi non dovrebbero essere inclusi nel presente regolamento. Essi possono tuttavia essere inclusi in un secondo tempo, una volta sia data piena attuazione alla normativa.
- (13) Alla luce delle suddette considerazioni, è opportuno far confluire le seguenti disposizioni in un unico quadro normativo comprendente le disposizioni nuove o aggiornate dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 e le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 che sono mantenute.
- (14) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 e sostituirli con il presente regolamento.
- (15) L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e a un elenco di prodotti non compresi in tale allegato e strettamente connessi alla produzione agricola o all'economia rurale.
- (16) Le norme previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi lasciando impregiudicata la normativa vigente dell'Unione in materia di vini, vini aromatizzati, bevande spiritose, prodotti dell'agricoltura biologica e regioni ultraperiferiche.
- (17) È opportuno circoscrivere l'ambito di applicazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai prodotti per i quali esiste un legame intrinseco fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica. L'inclusione nell'attuale regime soltanto di alcuni tipi di cioccolato quali prodotti di confetteria costituisce un'anomalia che dovrebbe essere corretta.
- (18) La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli.

⁽¹⁾ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

- (19) Garantire il rispetto uniforme nell'intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell'Unione è una priorità che può essere conseguita più efficacemente a livello di Unione.
- (20) Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prevedendone l'inserimento in un registro facilita lo sviluppo di tali strumenti, poiché l'approccio più uniforme derivante garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. È opportuno stabilire disposizioni per lo sviluppo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello di Unione e per promuovere la creazione di meccanismi per proteggerle nei paesi terzi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di accordi multilaterali e bilaterali, contribuendo in tal modo al riconoscimento della qualità dei prodotti e del loro modello di produzione, quale fattore di valore aggiunto.
- (21) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, e del regolamento (CE) n. 510/2006, si avverte l'esigenza di affrontare alcune questioni, di chiarire e semplificare alcune norme e di snellire le procedure previste da tale regime.
- (22) Tenuto conto della prassi esistente, è opportuno definire ulteriormente e mantenere i due diversi strumenti che permettono di identificare il legame tra il prodotto e la sua origine geografica, vale a dire la denominazione di origine protetta e l'indicazione geografica protetta. Senza modificare il concetto di tali strumenti, è opportuno adottare alcune modifiche delle definizioni per renderle più semplici e chiare agli operatori ai fini della comprensione e per tenere maggiormente conto della definizione di «indicazioni geografiche» contenuta nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.
- (23) Un prodotto agricolo o alimentare recante tale riferimento geografico dovrebbe soddisfare determinate condizioni previste da un disciplinare, quali prescrizioni specifiche intese a proteggere le risorse naturali o il paesaggio della zona di produzione, ovvero a migliorare il benessere degli animali.
- (24) Per usufruire della protezione nel territorio degli Stati membri, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate unicamente a livello di Unione. A decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli gli scambi intraunionali o internazionali. Anche le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all'atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento.
- (25) La procedura di registrazione a livello di Unione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo di uno Stato membro diverso da quello della domanda, oppure di un paese terzo, di far valere i propri diritti notificando la propria opposizione.
- (26) L'iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dovrebbe fornire informazioni anche ai consumatori e agli operatori commerciali.
- (27) L'Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Per agevolare la fornitura al pubblico di informazioni riguardo ai nomi protetti in tal modo, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'utilizzo di tali nomi, i nomi possono essere iscritti nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine in tali accordi internazionali, tali nomi dovrebbero essere iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.
- (28) Tenuto conto della loro peculiarità, è opportuno adottare norme specifiche in materia di etichettatura per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette, che impongono ai produttori di utilizzare sugli imballaggi i simboli dell'Unione o le indicazioni adeguate. Per i nomi dell'Unione è opportuno rendere obbligatorio l'utilizzo di tali simboli o indicazioni allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolare l'identificazione di questi prodotti sul mercato, facilitandone in tal modo i controlli. Tenuto conto delle esigenze dell'OMC, l'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe essere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei paesi terzi.
- (29) È opportuno tutelare i nomi iscritti nel registro allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori. Si dovrebbe inoltre opportuno chiarire con quali mezzi debba essere garantita la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in particolare per quanto attiene al ruolo dei gruppi di produttori e delle autorità competenti degli Stati membri.
- (30) È opportuno stabilire disposizioni relative a deroghe specifiche che permettano, per periodi di tempo transitori, l'uso di un nome registrato insieme ad altri nomi. Tali deroghe dovrebbero essere semplificate e chiarite. In taluni casi, al fine di superare difficoltà temporanee e

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza dei disciplinari da parte di tutti i produttori, tali deroghe possono essere concesse per un periodo massimo di dieci anni.

- (31) È opportuno chiarire la portata della tutela conferita dal presente regolamento, in particolare con riferimento alle limitazioni imposte alla registrazione di nuovi marchi dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ⁽¹⁾, in caso di conflitto con la registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come già accade per la registrazione di nuovi marchi a livello di Unione. Tale chiarimento è necessario anche per il caso dei titolari di diritti di proprietà intellettuale anteriori, in particolare per quanto attiene ai marchi e nomi omonimi registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.
- (32) La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe essere estesa ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi registrati relativi sia a beni che a servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo. È opportuno tener conto della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP)» quando le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette sono utilizzate come ingredienti.
- (33) I nomi già registrati a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 il 3 gennaio 2013 dovrebbero continuare a essere protette nell'ambito del presente regolamento ed essere iscritti automaticamente nel registro.
- (34) L'obiettivo specifico del regime relativo alle specialità tradizionali garantite consiste nell'aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. Tuttavia, dato il numero esiguo dei nomi registrati, l'attuale regime delle specialità tradizionali garantite non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità. Le attuali disposizioni in materia dovrebbero perciò essere migliorate, chiarite e rese più incisive per ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti.
- (35) Il regime attuale consente di registrare un nome a fini identificativi, senza riserva d'uso del nome nell'Unione. Poiché tale possibilità non è stata compresa appieno dai soggetti interessati e poiché la funzione di identificare i prodotti tradizionali può essere realizzata meglio a livello nazionale o regionale in applicazione del principio di sussidiarietà, è opportuno eliminare tale possibilità. Alla luce dell'esperienza, il regime dovrebbe trattare soltanto la riserva d'uso dei nomi nell'intera Unione.
- (36) Per assicurare che nell'ambito del regime siano registrati i nomi di prodotti davvero tradizionali, è opportuno adattare gli altri criteri e condizioni per la loro registrazione, in particolare per quanto riguarda la definizione di «tradizionale», che dovrebbe includere prodotti la cui produzione ha luogo già da un periodo di tempo significativo.
- (37) Per garantire la conformità delle specialità tradizionali garantite al loro disciplinare e la continuità delle stesse, i produttori organizzati in gruppi dovrebbero definire essi stessi il prodotto in un disciplinare. I produttori dei paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di registrare un nome tra le specialità tradizionali garantite.
- (38) Per avere diritto all'uso riservato, le specialità tradizionali garantite dovrebbero essere registrate a livello di Unione. L'iscrizione nel registro dovrebbe fornire informazioni anche ai consumatori e agli operatori commerciali.
- (39) Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Per le specialità tradizionali garantite prodotte all'interno dell'Unione, il simbolo dell'Unione dovrebbe figurare nell'etichettatura e dovrebbe essere possibile abbinarlo all'indicazione «specialità tradizionale garantita».
- (40) Per proteggere i nomi registrati da usurpazioni o da pratiche che potrebbero indurre in errore i consumatori, il loro uso dovrebbe essere riservato.
- (41) Per i nomi già registrati a norma del regolamento (CE) n. 509/2006 che al 3 gennaio 2013 non rientrerebbero altrimenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento le condizioni d'uso stabilite nel regolamento (CE) n. 509/2006 dovrebbero continuare ad applicarsi per un periodo transitorio.
- (42) Per i nomi registrati senza riserva d'uso del nome ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006, è opportuno prevedere una procedura di registrazione del nome affinché possano essere registrate con riserva d'uso del nome.
- (43) È inoltre opportuno stabilire misure transitorie per le domande di registrazione pervenute alla Commissione prima del 3 gennaio 2013.
- (44) È opportuno introdurre un secondo ordine di regimi di qualità, basato su indicazioni di qualità che conferiscono valore aggiunto, che possano essere comunicate nel mercato interno e da utilizzare su base volontaria. Tali

⁽¹⁾ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.

- indicazioni facoltative di qualità dovrebbero far riferimento a caratteristiche orizzontali specifiche con riguardo a una o più categorie di prodotti, metodi di produzione o modalità di trasformazione che si applicano in settori specifici. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» è risultata sinora conforme alle condizioni e genererà valore aggiunto al prodotto sul mercato. La Commissione può adottare degli orientamenti al fine di agevolare l'applicazione della direttiva 2000/13/CE laddove l'etichettatura dei prodotti alimentari può generare confusione nei consumatori riguardo alle indicazioni facoltative di qualità, compresi, in particolare, i «prodotti di montagna».
- (45) Al fine di fornire ai produttori di montagna uno strumento efficace per migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e ridurre i rischi effettivi di confusione dei consumatori sulla provenienza montana dei prodotti sul mercato, è opportuno prevedere la definizione a livello di Unione di un'indicazione facoltativa di qualità per i prodotti di montagna. La definizione di zone di montagna dovrebbe basarsi sui criteri di classificazione generale utilizzati per individuare una zona di montagna nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽¹⁾.
- (46) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite si basa sulla fiducia dei consumatori. Esso è credibile solo se accompagnato da verifiche e controlli effettivi. I regimi di qualità disciplinati dal presente regolamento dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio mediante controlli ufficiali, in conformità dei principi enunciati dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, e dovrebbero comprendere un sistema di controlli in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Per aiutare gli Stati membri ad applicare meglio le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 per i controlli relativi alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, il presente regolamento dovrebbe contenere riferimenti agli articoli più rilevanti.
- (47) Per garantire al consumatore le caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, è opportuno che gli operatori siano soggetti a un sistema che verifichi il rispetto del disciplinare.
- (48) Al fine di garantire l'imparzialità e l'efficienza delle autorità competenti, esse dovrebbero soddisfare una serie di criteri operativi. È opportuno prevedere disposizioni che deleghino a organismi di controllo alcune competenze a svolgere compiti di controllo specifici.
- (49) È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per l'accreditamento degli organismi di controllo ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da essi svolte. L'accREDITAMENTO di tali organismi dovrebbe aver luogo in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti ⁽³⁾.
- (50) Le informazioni relative alle attività di controllo sulle indicazioni geografiche e sulle specialità tradizionali garantite dovrebbero essere inserite nei piani di controllo nazionali pluriennali e nelle relazioni annuali redatte dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (51) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.
- (52) È opportuno chiarire le norme che disciplinano attualmente la possibilità di continuare a utilizzare nomi generici, in modo che i termini generici simili a un nome o a un'indicazione protetta o riservata o che ne fanno parte mantengano il loro carattere generico.
- (53) La data da prendere in considerazione per stabilire la preesistenza di un marchio e di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica dovrebbe essere la data della domanda di registrazione del marchio nell'Unione o negli Stati membri e la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
- (54) È opportuno continuare ad applicare le disposizioni relative al rigetto o alla coesistenza di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica in caso di conflitto con un marchio preesistente.
- (55) I criteri per respingere la registrazione di marchi posteriori o dichiararne nulla la registrazione poiché confliggenti con una denominazione di origine o un'indicazione geografica preesistente dovrebbero corrispondere all'ambito di applicazione della tutela della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
- (56) Le disposizioni relative ai sistemi che conferiscono diritti di proprietà intellettuale, in particolar modo i diritti conferiti dal regime di qualità riguardante le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche o quelli conferiti dalla normativa sui marchi, dovrebbero lasciare impregiudicate la riserva d'uso dei nomi e l'istituzione di indicazioni e simboli nell'ambito dei regimi di qualità riguardanti le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

- (57) È opportuno chiarire e riconoscere il ruolo dei gruppi. I gruppi svolgono un ruolo fondamentale nel processo di presentazione delle domande di registrazione dei nomi di denominazioni di origine e indicazioni geografiche nonché di specialità tradizionali garantite, e nella modifica dei disciplinari e delle domande di annullamento. Essi possono inoltre sviluppare attività connesse alla sorveglianza in merito all'effettiva protezione dei nomi registrati, alla conformità della produzione al relativo disciplinare, all'informazione e alla promozione del nome registrato e, in generale, qualsiasi attività volta ad accrescere il valore dei nomi registrati e l'efficacia dei regimi di qualità. Inoltre, i gruppi dovrebbero seguire da vicino la posizione dei prodotti sul mercato. Tali attività non dovrebbero tuttavia agevolare né determinare comportamenti anticoncorrenziali incompatibili con gli articoli 101 e 102 del trattato.
- (58) Per garantire che i nomi registrati delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nonché delle specialità tradizionali garantite soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprendenti una procedura nazionale di opposizione. La Commissione dovrebbe procedere successivamente all'esame delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.
- (59) Dovrebbe essere possibile la registrazione come denominazioni di origine, indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite di nomi relativi a prodotti originari di paesi terzi e che soddisfano le condizioni stabilite nel presente regolamento.
- (60) È opportuno proteggere sia nell'Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che dimostrano l'adesione a un regime di qualità nonché i diritti dell'Unione, onde garantire che essi siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti. Inoltre, affinché la protezione sia efficace, è opportuno che la Commissione abbia a disposizione risorse di bilancio ragionevoli su base centralizzata, nel quadro del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾ e in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾.
- (61) È opportuno abbreviare e migliorare, in particolare per quanto riguarda il processo decisionale, la procedura di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, compresi i periodi previsti per l'esame e l'opposizione. La Commissione, assistita in determinate circostanze dagli Stati membri, dovrebbe essere responsabile dell'adozione delle decisioni relative alla registrazione. Si dovrebbero stabilire procedure che permettano di modificare il disciplinare dopo la registrazione e di annullare la registrazione del nome, in particolare se il prodotto non è più conforme al relativo disciplinare o se il nome non è più utilizzato sul mercato.
- (62) Al fine di agevolare le domande transfrontaliere di registrazione congiunta delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette o delle specialità tradizionali garantite, dovrebbero essere previste delle procedure appropriate.
- (63) Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, per completare la lista dei prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una denominazione di origine; stabilire delle restrizioni e delle deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire regole che limitino le informazioni contenute nel disciplinare; definire i simboli dell'Unione; stabilire norme transitorie supplementari al fine di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati; stabilire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità dei nomi delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme particolareggiate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare una indicazione facoltativa di qualità supplementare, precisandone le condizioni di utilizzo e modificando tali condizioni; stabilire deroghe all'uso del termine «prodotto di montagna» e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna; stabilire norme supplementari per determinare il carattere generico di termini nell'Unione; stabilire norme per determinare l'utilizzo del nome di una varietà vegetale o di una razza animale; definire le norme per lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione relativa alle domande congiunte concernenti più territori nazionali e completare le norme relative alla procedura di domanda, alla procedura di opposizione, alla procedura di domanda di modifica e alla procedura di annullamento in generale.

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (64) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire norme relative alla forma del disciplinare; stabilire norme particolareggiate sulla forma e il contenuto del registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette; definire le caratteristiche tecniche dei simboli dell'Unione e le indicazioni e le norme riguardanti il loro uso sui prodotti, comprese le versioni linguistiche appropriate da utilizzare; concedere e prorogare periodi transitori per deroghe temporanee per l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette; stabilire norme particolareggiate in merito alla forma e al contenuto del registro delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme per la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire tutte le misure relative alle forme, alle procedure e agli altri dettagli tecnici per l'applicazione del titolo IV; stabilire norme per l'uso delle indicazioni facoltative di qualità; stabilire norme per la protezione uniforme di indicazioni, abbreviazioni e simboli di cui ai regimi di qualità; stabilire norme particolareggiate in merito alla procedura, alla forma e alla presentazione di domande di registrazione o di opposizioni; respingere la domanda; decidere in merito alla registrazione di un nome se un accordo non è stato raggiunto; stabilire norme particolareggiate sulla procedura, sulla forma e sulla presentazione di una domanda di modifica; annullare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di una indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita e stabilire norme particolareggiate sulla procedura e sulla forma della procedura di annullamento e sulla presentazione delle domande di annullamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽¹⁾.

- (65) Per quanto riguarda l'istituzione e la tenuta di registri di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite, riconosciute in base a questo regime; la definizione dei mezzi attraverso i quali il nome e l'indirizzo di organismi di certificazione di prodotti sono pubblicati e la registrazione di un nome in caso di mancata notifica di opposizione o in caso di mancata dichiarazione di opposizione motivata ammissibile o in caso contrario se si è raggiunto un accordo, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo:

- a) una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;
- b) la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti;
- c) il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e
- d) l'integrità del mercato interno.

Le misure previste dal presente regolamento sono finalizzate a sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.

2. Il presente regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l'identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che, in particolare, indicano o designano prodotti agricoli con:

- a) caratteristiche che conferiscono valore aggiunto; o
- b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e ad altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Per tenere conto di impegni internazionali o di nuovi metodi di produzione o materiali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che integrano l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento. Tali prodotti sono strettamente connessi a prodotti agricoli o all'economia rurale.

2. Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino.

⁽¹⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

3. Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all'organizzazione comune unica dei mercati e all'etichettatura degli alimenti.

4. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾, non si applica ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «regimi di qualità», i regimi istituiti ai titoli II, III e IV;
- 2) «gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto;
- 3) «tradizionale», l'uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni;
- 4) «etichettatura», le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;
- 5) «specificità», in relazione a un prodotto, le modalità di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria;
- 6) «termini generici», i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione;
- 7) «fase di produzione», la produzione, la trasformazione o l'elaborazione;
- 8) «prodotti trasformati», prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. I prodotti trasformati possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

TITOLO II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Articolo 4

Obiettivo

È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:

- a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;
- b) garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione;
- c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.

Articolo 5

Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
- c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un determinato luogo, regione o paese;
- b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e
- c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

3. In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata;
- b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;

- c) esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e
- d) le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1° maggio 2004.

Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.

4. Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine.

Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime.

Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell'uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti.

Articolo 6

Genericità, conflitti con nomi di varietà vegetali e di razze animali, con omonimi e marchi

1. I termini generici non sono registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

3. Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell'articolo 11 non può essere registrato, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali del nome omonimo registrato successivamente e quelle del nome già iscritto nel registro, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

4. Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qua-

lora, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Articolo 7

Disciplinare

1. Una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

- a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;
- b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;
- c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 2;
- e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;
- f) gli elementi che stabiliscono:
 - i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; o
 - ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- g) il nome e l'indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 37, e i relativi compiti specifici;

h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione.

2. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 8

Contenuto della domanda di registrazione

1. Una domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende almeno:

- a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;
- b) il disciplinare di cui all'articolo 7;
- c) un documento unico contenente gli elementi seguenti:
 - i) gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
 - ii) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame.

Una domanda di cui all'articolo 49, paragrafo 5, contiene inoltre la prova che il nome del prodotto è protetto nel suo paese di origine.

2. Un fascicolo di domanda di cui all'articolo 49, paragrafo 4, comprende:

- a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;
- b) il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo;
- c) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;

d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare.

Articolo 9

Protezione nazionale transitoria

A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale.

Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri a norma del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

Articolo 10

Motivi di opposizione

1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se:

- a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1;
- b) dimostra che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all'articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4;
- c) dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a); o
- d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

2. I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.

Articolo 11

Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che creano e tengono un registro, aggiornato e accessibile al pubblico, delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette riconosciute nell'ambito del presente regime.

2. Possono essere iscritte nel registro le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente. A meno che non siano espressamente identificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali nomi sono iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme particolareggiate relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

4. La Commissione pubblica e tiene regolarmente aggiornato l'elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 2 nonché l'elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.

Articolo 12

Nomi, simboli e indicazioni

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.

2. Sono definiti simboli dell'Unione destinati a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.

3. Nel caso dei prodotti originari dell'Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti figurano nell'etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell'etichettatura.

4. Possono inoltre figurare nell'etichettatura: riproduzioni della zona di origine geografica di cui all'articolo 5 e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica.

5. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è consentito l'uso nell'etichettatura dei marchi collettivi geografici di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/95/CE unitamente alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta.

6. Per i prodotti originari di paesi terzi, commercializzati con un nome iscritto nel registro, possono figurare nell'etichettatura le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell'Unione a esse associati.

7. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti

delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono i simboli dell'Unione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell'Unione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 13

Protezione

1. I nomi registrati sono protetti contro:

- a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche.

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Articolo 14

Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche

1. Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE.

2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l'articolo 13, paragrafo 1, di cui sia stata depositata la domanda di registrazione, che sia stato registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario⁽¹⁾, o ai sensi della direttiva 2008/95/CE. In tali casi l'uso della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito.

Articolo 15

Periodi transitori per l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

1. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 49, paragrafo 3 o dell'articolo 51 dimostri che:

- a) la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente identico; o
- b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni

prima della data della pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

2. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:

- a) la denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione;
- b) l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

3. Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura.

4. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, lo Stato membro può stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e che abbiano sollevato questo problema nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Il primo comma si applica *mutatis mutandis* a un'indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo ad eccezione della procedura di opposizione.

I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. I nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 7 del presente regolamento. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.

⁽¹⁾ GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

2. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 56, relativi a ulteriori disposizioni transitorie.

3. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di coesistenza riconosciuto dal regolamento (CE) n. 510/2006 per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, da un lato, e i marchi, dall'altro.

TITOLO III

SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

Articolo 17

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.

Articolo 18

Criteri

1. Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento:

- a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o
- b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

2. Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve:

- a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o
- b) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

3. Se nella procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 51 viene dimostrato che il nome è usato anche in un altro Stato membro o in un paese terzo, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un nome identico o analogo, la decisione di registrazione adottata conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, può prevedere che il nome della specialità tradizionale garantita sia accompagnato dall'affermazione «fatto secondo la tradizione di» immediatamente seguito dal nome di un paese o di una sua regione.

4. Non può essere registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell'Unione.

5. Per garantire il corretto funzionamento del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti ulteriori aspetti sui criteri di ammissibilità stabiliti nel presente articolo.

Articolo 19

Disciplinare

1. Una specialità tradizionale garantita deve rispettare un disciplinare che comprende:

- a) il nome di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti;
- b) la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto;
- c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto; e
- d) gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.

2. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 20

Contenuto della domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione di un nome in quanto specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende:

- a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;
- b) il disciplinare di cui all'articolo 19.

2. Un fascicolo di domanda di cui all'articolo 49, paragrafo 4, comprende:

- a) gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e
- b) una dichiarazione dello Stato membro in cui si afferma che la domanda presentata dal gruppo e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

*Articolo 21***Motivi di opposizione**

1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione prima della scadenza del termine stabilito e se:
 - a) fornisce ragioni debitamente motivate a dimostrazione dell'incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del presente regolamento; o
 - b) dimostra che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi.
2. I criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.

*Articolo 22***Registro delle specialità tradizionali garantite**

1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che creano e tengono un registro, accessibile al pubblico e aggiornato, delle specialità tradizionali garantite riconosciute nell'ambito del presente regime.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

*Articolo 23***Nomi, simbolo e indicazione**

1. Un nome registrato come specialità tradizionale garantita può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.
2. È stabilito un simbolo dell'Unione inteso a dare pubblicità alle specialità tradizionali garantite.
3. Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura nell'etichettatura, fatto salvo il paragrafo 4. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell'etichettatura l'indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG».

Il simbolo è facoltativo nell'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione.

4. Al fine di garantire che al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 56, che stabiliscano il simbolo dell'Unione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche del simbolo dell'Unione e dell'indicazione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti che recano il nome di una specialità tradizionale garantita, anche in relazione alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali

atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

*Articolo 24***Restrizioni dell'uso dei nomi registrati**

1. I nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione con i nomi registrati.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme per la protezione delle specialità tradizionali garantite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

*Articolo 25***Disposizioni transitorie**

1. I nomi registrati a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 22 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 19 del presente regolamento. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.
2. I nomi registrati secondo le prescrizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006, compresi quelli registrati in base alle domande di cui all'articolo 58, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 4 gennaio 2023, a meno che gli Stati membri non facciano ricorso alla procedura di cui all'articolo 26 del presente regolamento.
3. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono ulteriori disposizioni transitorie.

*Articolo 26***Procedura semplificata**

1. Entro il 4 gennaio 2016, su richiesta di un gruppo, uno Stato membro può presentare alla Commissione i nomi delle specialità tradizionali garantite registrati conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 e conformi al presente regolamento.

Prima di presentare un nome, lo Stato membro avvia una procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 49, paragrafi 3 e 4.

Se nel corso di tale procedura è dimostrato che il nome è usato anche in riferimento a prodotti comparabili o a prodotti che condividono un nome identico o analogo, il nome può essere integrato da un termine che ne identifica il carattere tradizionale o la specificità.

Un gruppo di un paese terzo può presentare tali nomi alla Commissione, direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo.

2. Entro due mesi dal ricevimento la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i nomi di cui al paragrafo 1, unitamente al disciplinare relativo a ciascuno di essi.

3. Si applicano gli articoli 51 e 52.

4. Una volta conclusa la procedura di opposizione, la Commissione, se del caso, adegua le voci del registro di cui all'articolo 22. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 19.

TITOLO IV

INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ

Articolo 27

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, nel mercato interno delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto.

Articolo 28

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni facoltative di qualità non disciplinate dal presente regolamento, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione.

Articolo 29

Indicazioni facoltative di qualità

1. Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti:

- a) l'indicazione si riferisce a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche;
- b) l'uso dell'indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e
- c) l'indicazione ha una dimensione europea.

2. Sono escluse dal presente regime le indicazioni facoltative di qualità che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell'applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.

3. Le indicazioni facoltative di qualità escludono le indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto.

4. Per tener conto delle specificità di alcuni settori e delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono le modalità di applicazione relative ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono tutte le misure relative alle forme, alle procedure o altre modalità tecniche, necessarie per l'applicazione del presente titolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

6. Quando adotta atti delegati e di esecuzione conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, la Commissione tiene conto delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 30

Riserva e modifica

1. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 56 che riservano una indicazione facoltativa di qualità supplementare e che ne stabiliscono le condizioni di utilizzo.

2. In casi debitamente motivati e per tenere conto dell'uso adeguato dell'indicazione facoltativa di qualità supplementare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono modifiche delle condizioni di impiego di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 31

Prodotto di montagna

1. È istituita l'indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità.

Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato in merito ai quali:

- a) sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;
- b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

2. Ai fini del presente articolo si intendono per «zone di montagna dell'Unione» le zone di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le zone di montagna comprendono le zone ufficialmente designate come zone di montagna dal paese terzo o rispondenti a criteri equivalenti a quelli enunciati all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

3. In casi debitamente motivati e per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 56, che stabiliscono deroghe delle condizioni d'uso di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato che stabilisce le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone di montagna, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone di montagna in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica.

4. Per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, per quanto riguarda la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l'applicazione dell'indicazione facoltativa di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 32

Prodotto dell'agricoltura delle isole

Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di creare la nuova indicazione «prodotto dell'agricoltura delle isole». L'indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato, le cui materie prime provengano dalle isole. Inoltre, affinché tale indicazione possa essere applicata ai prodotti trasformati, è necessario che anche la trasformazione avvenga in zone insulari nei casi in cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche particolari del prodotto finale.

La relazione è corredata, se del caso, da adeguate proposte legislative intese a riservare un'indicazione facoltativa di qualità «prodotto dell'agricoltura delle isole».

Articolo 33

Restrizioni dell'uso

1. Un'indicazione facoltativa di qualità può essere usata solo per descrivere prodotti conformi alle pertinenti condizioni d'uso.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sull'uso delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 34

Monitoraggio

Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente titolo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

Controlli ufficiali delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite

Articolo 35

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

Articolo 36

Designazione dell'autorità competente

1. Conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

Le procedure e le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità per tutti i prodotti contemplati dall'allegato I del presente regolamento.

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

3. I controlli ufficiali riguardano:

- a) la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e
- b) il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell'articolo 13 per i nomi registrati a norma del titolo II e in conformità dell'articolo 24 per i nomi registrati a norma del titolo III.

Articolo 37

Verifica del rispetto del disciplinare

1. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell'Unione, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da:

- a) una o più autorità competenti di cui all'articolo 36 del presente regolamento; e/o
- b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti.

I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo. Gli Stati membri possono altresì contribuire a tali costi.

2. Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da:

- a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; e/o
- b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

3. Gli Stati membri pubblicano il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e aggiornano periodicamente tali informazioni.

La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e aggiorna periodicamente tali informazioni.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che definiscono i mezzi attraverso i quali sono resi pubblici il nome e l'indirizzo degli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 38

Sorveglianza sull'uso del nome sul mercato

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti di cui all'articolo 36. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo di tali autorità.

Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio, per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento e, in caso di violazione, adottano tutte le misure necessarie.

Articolo 39

Delega da parte delle autorità competenti a organismi di controllo

1. Le autorità competenti possono delegare, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004, compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali sui regimi di qualità a uno o più organismi di controllo.

2. Tali organismi di controllo sono accreditati in conformità della norma europea EN 45011 o della guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti).

3. L'accredito di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere effettuato solo da:

- a) un organismo nazionale di accreditamento nell'Unione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008; o

- b) un organismo di accreditamento fuori dall'Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l'egida del Forum internazionale per l'accredito.

Articolo 40

Pianificazione e comunicazione delle attività di controllo

1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli 41, 42 e 43 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Le relazioni annuali relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comprendono una sezione distinta contenente le informazioni previste all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004.

CAPO II

Eccezioni per taluni usi anteriori

Articolo 41

Termini generici

1. Fatto salvo l'articolo 13, il presente regolamento non pregiudica l'uso dei termini che sono generici nell'Unione, anche se il termine generico fa parte di un nome protetto nell'ambito di un regime di qualità.

2. Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

- a) della situazione esistente nelle zone di consumo;
- b) dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell'Unione.

3. Al fine di tutelare pienamente i diritti delle parti interessate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono ulteriori disposizioni sulla determinazione del carattere generico dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 42

Varietà vegetali e razze animali

1. Il presente regolamento non osta all'immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura riporti un nome o un termine protetti o riservati nell'ambito di un regime di qualità descritto al titolo II, al titolo III o al titolo IV che contiene o comprende il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il prodotto in questione comprende la varietà o la razza indicata oppure ne è derivato;
- b) i consumatori non sono indotti in errore;

- c) l'uso del nome della varietà o della razza rispetta le regole della concorrenza leale;
- d) l'uso non sfrutta la notorietà del termine protetto; e
- e) nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, la produzione e la commercializzazione del prodotto si siano diffuse al di fuori della sua zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

2. Al fine di chiarire ulteriormente la portata dei diritti e delle libertà degli operatori del settore alimentare in relazione all'uso del nome di una varietà vegetale o di una specie animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, per quanto riguarda le norme per la determinazione dell'uso di tali nomi.

Articolo 43

Relazione con la proprietà intellettuale

L'applicazione dei regimi di qualità di cui ai titoli III e IV lascia impregiudicate le norme dell'Unione o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e ai marchi, e i diritti concessi in base a tali norme.

CAPO III

Indicazioni e simboli dei regimi di qualità e ruolo dei produttori

Articolo 44

Protezione delle indicazioni e dei simboli

1. Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che fanno riferimento ai regimi di qualità possono essere utilizzati soltanto in relazione ai prodotti ottenuti in conformità delle norme del relativo regime di qualità. Ciò riguarda in particolare le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli seguenti:

- a) «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta», «indicazione geografica», «DOP», «IGP» e i simboli associati, a norma del titolo II;
- b) «specialità tradizionale garantita», «STG» e il simbolo associato, a norma del titolo III;
- c) «prodotto di montagna», a norma del titolo IV.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) può, su iniziativa della Commissione o su incarico di quest'ultima, finanziare in modo centralizzato il supporto amministrativo riguardo all'elaborazione, all'attività preparatoria, al monitoraggio, al supporto amministrativo e giuridico, all'assistenza legale, alle tasse di registrazione, di rinnovo e di sorveglianza dei marchi, alle spese per controversie legali e a qualsiasi altra misura collegata, necessaria per tutelare l'uso delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli che si riferiscono ai regimi di qualità contro l'abuso, l'imitazione, l'evocazione o

qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore, nell'Unione e nei paesi terzi.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano norme finalizzate alla protezione uniforme delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 45

Ruolo dei gruppi

1. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007, un gruppo può:

- a) contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l'autenticità dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l'uso del nome negli scambi commerciali e, se necessario, informando le autorità competenti di cui all'articolo 36 o qualsiasi altra autorità competente in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3;
- b) adottare provvedimenti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse direttamente collegati;
- c) sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti;
- d) sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al loro disciplinare;
- e) adottare provvedimenti volti a migliorare l'efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economiche, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori;
- f) adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l'immagine dei prodotti.

2. Gli Stati membri possono incoraggiare a livello amministrativo la costituzione e l'attività dei gruppi sul loro territorio. Inoltre, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo dei gruppi di cui all'articolo 3, punto 2. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 46

Diritto di avvalersi dei regimi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni sui regimi di qualità di cui ai titoli II e III abbiano diritto a beneficiare di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell'articolo 37.

2. Sono soggetti ai controlli stabiliti al capo I del presente titolo anche gli operatori che preparano e immagazzinano un prodotto commercializzato a norma dei regimi di specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o che immettono in commercio tali prodotti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che intendono aderire alle regole di uno dei regimi di qualità istituito al titolo III o al titolo IV possano parteciparvi senza incontrare ostacoli discriminatori o non oggettivamente fondati.

Articolo 47

Tasse

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, e in particolare le disposizioni del titolo II, capo VI, gli Stati membri possono imporre il pagamento di una tassa a copertura delle spese di gestione dei regimi di qualità, comprese quelle sostenute per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione previste dal presente regolamento.

CAPO IV

Procedure di domanda e registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite

Articolo 48

Ambito di applicazione della procedura di domanda

Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

Articolo 49

Domanda di registrazione di nomi

1. Le domande di registrazione di nomi nell'ambito dei regimi di qualità di cui all'articolo 48 possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome. Nel caso di una «denominazione di origine protetta» o di una «indicazione geografica protetta» che designa una zona geografica transfrontaliera o nel caso di una «specialità tradizionale garantita», più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.

Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) la persona in questione è il solo produttore che desidera presentare una domanda;
- b) per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

2. Se, nell'ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro o se, nell'ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in uno Stato membro, essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente.

3. Nel corso dell'esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell'ambito del regime di cui al titolo II alla luce dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ovvero la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell'ambito del regime di cui al titolo III alla luce dei criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

4. Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3.

Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.

Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.

Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, lo Stato membro assicura inoltre l'adeguata pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione adottata dalla norma dell'articolo 50, paragrafo 2.

5. Se, nell'ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di un paese terzo o se, nell'ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione, direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

6. I documenti di cui al presente articolo che sono trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

7. Al fine di agevolare la procedura di domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56, che definiscono le norme per lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione per le domande comuni che riguardano più di un territorio nazionale e integrino le norme relative all'iter delle domande.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande, comprese le domande che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 50

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 49 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione.

2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

- a) per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare;
- b) per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare.

Articolo 51

Procedura di opposizione

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione.

Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma.

La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condi-

zioni stabilite nel presente regolamento. Una notifica di opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla.

La Commissione trasmette senza indugio la notifica di opposizione all'autorità o all'organismo che ha presentato la domanda.

2. Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata.

3. Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.

L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni del presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

In qualsiasi momento durante questi tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

4. Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all'esame di cui all'articolo 50.

5. La notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e i documenti connessi trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

6. Al fine di stabilire procedure e termini chiari per l'opposizione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 56, che integrano le norme relative alla procedura di opposizione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle opposizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 52

Decisione sulla registrazione

1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

2. Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che registrano il nome.

3. Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:

- a) se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o
- b) se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

4. Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 53

Modifica di un disciplinare

1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare.

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

2. Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52.

Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda. In caso di approvazione di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, la Commissione pubblica detti elementi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non:

- a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
- b) altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell'articolo 7, paragrafo 1;
- c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;
- d) riguarda la zona geografica delimitata; o
- e) rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.

Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo III, essa non:

- a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
- b) introduce modifiche sostanziali del metodo di ottenimento; o
- c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto.

L'esame della domanda verte sulla modifica proposta.

3. Al fine di agevolare amministrativo di una domanda di modifica, anche quando la modifica non comporta alcuna modifica del singolo documento e riguarda una modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56, che integrano le norme relative all'iter delle domande di modifica.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 54

Cancellazione

1. Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti:

- a) qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;
- b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato, la Commissione può cancellare la relativa registrazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

2. Al fine di garantire, nel rispetto della certezza del diritto, a tutte le parti interessate l'opportunità di tutelare i propri diritti e interessi legittimi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56 che integrano le norme relative alla procedura di cancellazione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure e alla forma della procedura di cancellazione, nonché alla presentazione delle richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI

CAPO I

Agricoltura locale e vendita diretta

Articolo 55

Relazione su agricoltura locale e vendita diretta

Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all'agricoltura locale e alla vendita diretta al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale. Tale relazione si concentra sulla capacità degli agricoltori di conferire valore aggiunto ai loro prodotti grazie alla nuova etichetta e dovrebbe tenere conto di altri criteri, tra cui le possibilità di ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti grazie a catene di produzione e distribuzione brevi.

La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative appropriate intese a istituire un regime di etichettatura per l'agricoltura locale e la vendita diretta.

CAPO II

Norme procedurali

Articolo 56

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 12, paragrafo 5, primo comma, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafo 7, primo comma, all'articolo 51, paragrafo 6, primo comma, all'articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 12, paragrafo 5, primo comma, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafo 7, primo comma, all'articolo 51, paragrafo 6, primo comma, all'articolo 53, paragrafo 3, primo com-

ma, e all'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 12, paragrafo 5, primo comma, dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'articolo 30, dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 7, primo comma, dell'articolo 51, paragrafo 6, primo comma, dell'articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 57

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO III

Abrogazione e disposizioni finali

Articolo 58

Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 sono abrogati.

Tuttavia, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 509/2006 continua ad applicarsi per le domande relative ai prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo III del presente regolamento ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

*Articolo 59***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 23, paragrafo 3 si applicano a decorrere dal 4 gennaio 2016, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS

ALLEGATO I

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

I. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

- birra,
- cioccolato e prodotti derivati,
- prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,
- bevande a base di estratti di piante,
- pasta alimentare,
- sale,
- gomme e resine naturali,
- pasta di mostarda,
- fieno,
- oli essenziali,
- sughero,
- cocciniglia,
- fiori e piante ornamentali,
- cotone,
- lana,
- vimini,
- lino stigliato,
- cuoio,
- pellame,
- piume.

II. Specialità tradizionali garantite

- piatti pronti,
- birra,
- cioccolato e prodotti derivati,
- prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,
- bevande a base di estratti di piante,
- pasta alimentare,
- sale.

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2

Regolamento (CE) n. 509/2006	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 3, punto 5
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 3, punto 3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 3, punto 2
Articolo 2, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma	—
Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma	—
Articolo 3	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma	—
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 43
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 42, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)	—
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)	—
Articolo 7, paragrafi 1 e 2	Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 7, paragrafo 3, lettera c)	—
Articolo 7, paragrafo 3, lettera d)	—
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 49, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 509/2006	Presente regolamento
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 49, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 6, lettere a), b) e c)	Articolo 49, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 6, lettera d)	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 7	Articolo 49, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 8	Articolo 49, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 50, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma	Articolo 50, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 52, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafi 1 e 2	Articolo 51, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafi 1 e 2
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 52, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 52, paragrafi 3 e 4
Articolo 9, paragrafo 6	Articolo 51, paragrafo 5
Articolo 10	Articolo 54
Articolo 11	Articolo 53
Articolo 12	Articolo 23
Articolo 13, paragrafo 1	—
Articolo 13, paragrafo 2	—
Articolo 13, paragrafo 3	—
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 46, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 37, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 37, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 4	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 16	—
Articolo 17, paragrafi 1 e 2	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 3	Articolo 24, paragrafo 2

14.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/27

Regolamento (CE) n. 509/2006	Presente regolamento
Articolo 18	Articolo 57
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)	—
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 49, paragrafo 7, secondo comma
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 49, paragrafo 7, primo comma
Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 51, paragrafo 6
Articolo 19, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 54, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 1, lettera g)	Articolo 23, paragrafo 4
Articolo 19, paragrafo 1, lettera h)	—
Articolo 19, paragrafo 1, lettera i)	—
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 3, lettera a)	—
Articolo 19, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 20	Articolo 47
Articolo 21	Articolo 58
Articolo 22	Articolo 59
Allegato I	Allegato I (Parte II)

Regolamento (CE) n. 510/2006	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2	Articolo 5
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma	Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 4	Articolo 7
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 3, punto 2, e articolo 49, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 510/2006	Presente regolamento
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 49, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 49, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 9
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 8	—
Articolo 5, paragrafo 9, primo comma	—
Articolo 5, paragrafo 9, secondo comma	Articolo 49, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 10	Articolo 49, paragrafo 6
Articolo 5, paragrafo 11	—
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma	Articolo 50, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma	Articolo 50, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 52, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 51, paragrafo 1, primo comma
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 51, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 10
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 52, paragrafi 2 e 4
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 51, paragrafo 3 e articolo 52, paragrafi 3 e 4
Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 11
Articolo 7, paragrafo 7	Articolo 51, paragrafo 5
Articolo 8	Articolo 12
Articolo 9	Articolo 53
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 46, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 37, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 37, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 510/2006	Presente regolamento
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 12	Articolo 54
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 57
Articolo 16, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 16, lettera b)	—
Articolo 16, lettera c)	—
Articolo 16, lettera d)	Articolo 49, paragrafo 7
Articolo 16, lettera e)	—
Articolo 16, lettera f)	Articolo 51, paragrafo 6
Articolo 16, lettera g)	Articolo 12, paragrafo 7
Articolo 16, lettera h)	—
Articolo 16, lettera i)	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 16, lettera j)	—
Articolo 16, lettera k)	Articolo 54, paragrafo 2
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18	Articolo 47
Articolo 19	Articolo 58
Articolo 20	Articolo 59
Allegato I e allegato II	Allegato I (Parte I)

Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1

Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria».

(BUR n. 2 dell'1 febbraio 2011, supplemento straordinario n. 4 del 15 febbraio 2011)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla l.r. 8 novembre 2016, n. 33)

TITOLO I
ENOTECA REGIONALE

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria favorisce la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali e dei relativi territori di produzione¹, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) ed ai marchi di qualità, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.
2. La Regione Calabria promuove l'istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei Vini di Calabria» da localizzare nel territorio della Regione, con sede legale a valenza storica produttiva e di ricerca a Cirò o nell'area del Cirotono in Provincia di Crotone, con sede per l'innovazione tecnologica a Lamezia Terme, nella provincia di Catanzaro.

Articolo 2²
(Funzioni e attività dell'associazione
«Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)

1. L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:
 - a) promuove e valorizza, in Italia e all'estero, i vini, i prodotti e i territori di cui al comma 1 dell'articolo 1;
 - b) promuove e diffonde la conoscenza dei vini della Calabria, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia calabrese e con le altre produzioni agro-alimentari di qualità del territorio;
 - c) contribuisce alla attuazione delle politiche regionali di sviluppo locale e favorisce l'utilizzo dei programmi attivati dall'Unione europea a tale fine, rivolgendo

¹ L'art. 1, comma 1, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33 aggiunge le parole "e dei relativi territori di produzione".
² Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33; precedentemente così recitava:
"Articolo 2 (Obiettivi) – 1. La Casa dei vini della Calabria persegue i seguenti obiettivi: a) promuovere e valorizzare, in Italia e all'estero, i vini ed i prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 1; b) sostenere iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati con l'Assessorato regionale all'Agricoltura; c) favorire iniziative per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale; d) contribuire all'istruzione e formazione di figure professionali esperte nei settori vitivinicolo, nel marketing e nella comunicazione del vino; e) esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia ed all'estero, i prodotti, purché di alta qualificazione. Nella mostra permanente possono essere esposti anche i distillati di vini (brandy) e vinacce (grappa), prodotti alternativi derivati dall'uva; f) illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici regionali della Calabria ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini con degustazioni guidate da effettuare anche in apposite sale attrezzate; g) creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra i vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della Regione Calabria; h) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini prodotti nella Regione Calabria. 2. L'Enoteca, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, può: a) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nella sede delle mostre permanenti e concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore, del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, insegna, assortimento dei prodotti, simile a quello della mostra permanente; b) favorire i contatti fra soci ed operatori del settore ed organizzare in nome proprio, anche per conto dei soci, la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, eventi culturali scientifici di promozione del vino.".

- particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree a vocazione enologica e cooperando al loro sviluppo;*
- d) *promuove lo sviluppo del turismo enogastronomico, attraverso la valorizzazione dei luoghi di produzione del vino, al fine di accrescerne cultura e prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vinicola.*
2. *Al fine di dare attuazione alle funzioni di cui al comma 1 l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:*
- a) *sostiene iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati con il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura;*
- b) *coopera con i consorzi di tutela e con le associazioni di produttori nelle attività di promozione dei vini calabresi;*
- c) *favorisce iniziative per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale;*
- d) *contribuisce all'istruzione e formazione degli operatori e degli addetti all'accoglienza e di figure professionali esperte nel settore enogastronomico, nel marketing e nella comunicazione del vino;*
- e) *espone permanentemente nell'Enoteca regionale, di cui al comma 3, allestita nella propria sede legale e in eventuali sedi decentrate, i prodotti di cui al comma 5;*
- f) *produce materiali informativi al fine di illustrare le caratteristiche ed i pregi dei vini calabresi ed i relativi abbinamenti con prodotti di eccellenza dell'agroalimentare regionale (DOP, IGP, PAT);*
- g) *promuove eventi di presentazione della produzione enologica della Calabria, anche mediante degustazioni guidate;*
- h) *promuove iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini calabresi;*
- i) *sviluppa azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina;*
- j) *contribuisce alla qualificazione e armonizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione di standard minimi di qualità.*
3. *L'associazione di cui all'articolo 3 allestisce e gestisce l'Enoteca regionale denominata «Casa dei vini di Calabria», avente sede principale presso la sede legale dell'associazione, in locali messi a disposizione dalla Regione Calabria, ed eventuali sedi decentrate individuate dall'associazione, in accordo con la Regione nell'ambito dei territori calabresi a vocazione vitivinicola e presso i principali attrattori di flussi turistici, anche nell'ambito delle «strade del vino e dei sapori» di cui all'articolo 10.*
4. *Le sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale di cui al comma 3 devono garantire locali idonei all'esposizione permanente e alla conservazione dei vini della Calabria nonché adeguati spazi di mescita.*
5. *Nelle esposizioni permanenti allestite nelle sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale di cui al comma 3 possono essere esposti prodotti esclusivamente calabresi,*

di qualità accertata, selezionati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, appartenenti alle seguenti categorie :

- a) *vini DO e IG ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale;*
 - b) *distillati di vini (brandy) e vinacce (grappa);*
 - c) *prodotti alternativi derivati dall'uva.*
6. *L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, può:*
- a) *svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nelle esposizioni permanenti, di cui al comma 5, allestite nelle sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale e concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore, del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, logo caratteristico, assortimento dei prodotti, conformi a quelli delle esposizioni permanenti;*
 - b) *favorire i contatti fra soci ed operatori del settore ed organizzare in nome proprio, anche per conto dei soci, la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, nonché a eventi convegnistici, culturali e scientifici di promozione del vino e dell'enogastronomia di eccellenza regionale.*
7. *Per i fini di cui al Titolo II, l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:*
- a) *coordina le attività delle «botteghe del vino» e delle «strade del vino e dei sapori», organizzando, anche direttamente, eventi, pubblicazioni, incontri, degustazioni, viaggi di studio, corsi formativi ed altre attività a carattere regionale, nazionale ed internazionale;*
 - b) *costituisce a tutti gli effetti struttura d'informazione, di promozione, di aggregazione e di accoglienza turistica, anche in relazione alle «botteghe del vino» e alle «strade del vino e dei sapori.*

Articolo 3³

*(Natura giuridica dell'associazione
«Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)*

³ **Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33; precedentemente così recitava:**
"Articolo 3 (Costituzione, struttura e competenze dell'Enoteca regionale) – 1. L'Enoteca regionale è un'associazione costituita ai sensi dell'articolo 14 e ss. del Codice Civile alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori viti-vinicoli, cooperative del settore. Possono far parte altresì dell'associazione, i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini di qualità convenzionali o biologici imbottigliati. 2. L'Enoteca regionale costituisce a tutti gli effetti struttura d'informazione, di promozione, di aggregazione e di accoglienza turistica, anche in relazione alle botteghe ed alle strade del vino. 3. L'Enoteca regionale deve presentare le seguenti caratteristiche: a) essere allocata presso edifici aperti al pubblico in possesso di adeguati requisiti storici, artistici ed architettonici idonei allo scopo; b) garantire opportuni spazi di miscita e locali idonei alla conservazione dei vini della Calabria; c) sviluppare azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina; d) assicurare spazi e promuovere opportunità di eventi convegnistici e fieristici; e) presentare vini calabresi DO e IG di qualità accertata ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale; f) provvedere alla selezione dei vini calabresi mediante la costituzione di specifiche commissioni tecniche; g) predisporre, con i consorzi di tutela della Regione Calabria e le associazioni, l'attività di promozione dei vini di qualità a denominazione di origine e indicazione geografica; h) svolgere senza fini di lucro, un'attività tendente a valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza dei vini della Calabria, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia calabrese e con le altre produzioni agro-alimentari di qualità del territorio; i) provvedere alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità; j) realizzare, d'intesa ed in collaborazione con altri Enti e/o Istituzioni operanti nel territorio, il concorso enologico calabrese, la cui disciplina è demandata al regolamento d'attuazione; k) svolgere funzioni di indirizzo e di coordinamento delle Botteghe e delle Strade del vino, secondo le direttive impartite dal Dipartimento Agricoltura della Regione."

1. L'«Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», di cui all'articolo 1, comma 2, è un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori vitivinicoli, cooperative del settore. Possono, altresì, far parte dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini di qualità convenzionali o biologici imbottigliati nonché le associazioni che gestiscono le «strade del vino e dei sapori» di cui all'articolo 10.

Articolo 4

(Attività di istruzione, formazione, ricerca ed assistenza tecnica)

1. L'Associazione "Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria"⁴ promuove attività di istruzione, formazione, ricerca, nonché il servizio di assistenza tecnica alle imprese del settore.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire nella programmazione regionale delle attività formative, previste da norme vigenti, corsi specifici in materia vitivinicola, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, al fine di favorire lo studio, la ricerca e la promozione della viticoltura e dell'enologia.
3. La Regione Calabria favorisce l'organizzazione di corsi di formazione, in materia di viticoltura ed enologia, da tenersi anche presso sedi ove sussistano le idonee condizioni strutturali, logistiche e vocazionali.

Articolo 5⁵

*(Organi dell'associazione
«Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»)*

1. Sono organi necessari dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) il presidente;
 - c) il comitato tecnico scientifico.
2. L'assemblea dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» svolge le funzioni ad essa attribuite dallo statuto dell'associazione e dal codice civile.
3. Il presidente dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» è nominato dal Presidente della Giunta regionale, è titolare di tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'associazione e svolge le funzioni non riservate ad altri organi dallo statuto e dalla legge.

⁴ L'art. 4, comma 1, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33 sostituisce le parole "L'Enoteca" con le parole "L'Associazione "Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria"".

⁵ **Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33; precedentemente così recitava:** "Articolo 5 (Attività propedeutiche e modalità di costituzione dell'Enoteca regionale) - 1. Il Dipartimento regionale dell'Agricoltura cura le attività propedeutiche per la costituzione dell'Enoteca regionale, redigendo lo schema di atto costitutivo, di statuto, del regolamento di attuazione e del logo caratteristico. 2. La Giunta, regionale su proposta del Dipartimento regionale dell'Agricoltura adotta gli schemi degli atti indicati al comma 1 entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge e li sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci fondatori. 3. Il Consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, tra cui il Presidente, nominati dal Consiglio regionale.".

4. *Il comitato tecnico scientifico dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:*
 - a) *è nominato dal Presidente della Giunta regionale;*
 - b) *è composto da cinque membri, tra cui il coordinatore del comitato, individuati, secondo i criteri determinati nello statuto, tra esperti in materia di enologia, enogastronomia, marketing territoriale e negli altri settori di attività dell'associazione;*
 - c) *svolge funzioni di consulenza e indirizzo, con le modalità disciplinate nello statuto, in ordine alle attività dell'associazione.*
5. *Le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» sono disciplinate, nel rispetto di quanto previsto nella presente legge, dallo statuto e, sulla base di questo, dal regolamento di organizzazione. Lo statuto e il regolamento di organizzazione disciplinano, altresì, il coordinamento tra gli organi dell'associazione e il comitato di cui all'articolo 6.*

Articolo 6⁶

(Comitato tecnico di coordinamento)

1. *Con atto organizzativo della Giunta regionale è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, ed è disciplinato, un comitato tecnico di coordinamento composto dai dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale competenti in materia di agricoltura, attività produttive, ambiente, cultura, internazionalizzazione, programmazione nazionale e comunitaria, turismo, o da dirigenti dei dipartimenti medesimi delegati dai rispettivi dirigenti generali.*
2. *Il comitato di cui al comma 1:*
 - a) *costituisce la sede in cui trovano coordinamento le attività e le iniziative della Regione Calabria che assumono interesse in relazione alle finalità dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»;*
 - b) *formula linee guida ed indicazioni relative allo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2.*

Articolo 7

(Risorse)⁷

1. *Alle spese per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività programmate, l'Associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»⁸ provvede mediante:*
 - a) *la quota di prima ammissione a socio;*

⁶ **Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33; precedentemente così recitava:** "Articolo 6 (Comitato tecnico-scientifico) – 1. La Regione Calabria istituisce il Comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza e verifica per tutte le attività contemplate nella presente legge. 2. Il Comitato è costituito: a) dagli Assessori regionali all'agricoltura e forestazione ed alle attività produttive (o loro delegati); b) dai Presidenti delle Province calabresi (o loro delegati); c) dal Presidente dell'Unione delle Camere di commercio (o suo delegato); d) da cinque esperti di vitivinicoltura, politiche agricole e marketing turistico, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura. 3) Il Comitato tecnico-scientifico esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante."

⁷ **Rubrica sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 8 novembre 2016, n. 33.**

⁸ **L'art. 7, comma 1, lett. b), numero 1, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33 sostituisce le parole "l'Enoteca regionale della Calabria" con le parole "L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»".**

- b) la quota ordinaria annuale di socio;
- c) contributi dei soci per la partecipazione a fiere, eventi promozionali, per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie dei vini svolte a favore dei medesimi;
- d) contributi della Regione Calabria o di altri enti pubblici o privati;
- d bis) risorse provenienti da progetti finanziati dall'Unione Europea e da altri organismi nazionali e internazionali;*⁹
- e) donazioni.
2. Le quote associative ed i contributi di cui alle lettere a), b) e c) sono deliberate dall'assemblea ordinaria, su proposta del *presidente*¹⁰.
- 2 bis. Sulla base di apposite intese con l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», la Regione Calabria può disporre, per singoli progetti di interesse specifico della Regione, nell'ambito delle attività e iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso l'associazione predetta, nel rispetto delle disposizioni in materia di mobilità temporanea.*¹¹

Articolo 8¹²

(Condizioni per la concessione di contributi da parte della Regione Calabria)

1. I contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), possono essere erogati dalla Regione Calabria a condizione che l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» abbia adottato lo statuto e il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 5, nonché un regolamento di contabilità.

TITOLO II

BOTTEGHE DEL VINO E STRADE DEL VINO E DEI SAPORI¹³

Articolo 9¹⁴

(Botteghe del vino)

1. La Regione Calabria riconosce e incentiva le «botteghe del vino» che abbiano i requisiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 11 e siano promosse dall'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» anche su proposta degli enti locali.

⁹ Lettera introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. b), numero 2, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33.

¹⁰ L'art. 7, comma 1, lett. c), della l.r. 8 novembre 2016, n. 33 sostituisce le parole "Consiglio di amministrazione" con la parola "presidente".

¹¹ Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. d), della l.r. 8 novembre 2016, n. 33.

¹² Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33; precedentemente così recitava: "Articolo 8 (Modalità di concessione dei finanziamenti) - 1. La concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) è subordinata alla seguente condizione: a)l'Enoteca deve adottare lo statuto, il regolamento di cui all'articolo 5 ed un regolamento di organizzazione e di contabilità."

¹³ L'art. 9, comma 1, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33 sostituisce la denominazione del titolo II "Botteghe e strade del vino" con la seguente: "Botteghe del vino e strade del vino e dei sapori".

¹⁴ Articolo sostituito dall'art. 10, comma 1, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33; precedentemente così recitava: "Articolo 9 (Botteghe del vino) - 1. La Regione Calabria riconosce e incentiva le Botteghe del vino che abbiano i requisiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 5 e siano promosse dall'Enoteca regionale anche su proposta degli Enti locali."

Articolo 10 (Strade del vino)

1. In attuazione della legge 27 luglio 1999 n. 268 (Disciplina delle «strade del vino»), le Strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.
2. Le Strade del vino costituiscono uno strumento attraverso il quale le risorse e le produzioni dei territori vinicoli possono essere divulgate e promosse in forma di offerta enologica, enogastronomica, turistica, ricreativa e culturale.
3. Le Strade del vino hanno tra gli scopi la visita e l'accesso alle cantine e ai luoghi di mescita, per la promozione e l'offerta al pubblico dei vini e dei prodotti tipici locali.
4. *Le «strade del vino» di cui ai commi da 1 a 3 assumono la denominazione di «strade del vino e dei sapori» e costituiscono, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 11, percorsi enogastronomici quali sistemi integrati per lo sviluppo del turismo enogastronomico nei territori a vocazione vitivinicola ed enogastronomica.*¹⁵
- 4 bis. *L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» promuove la trasformazione delle «strade del vino» esistenti in «strade del vino e dei sapori» e la costituzione di nuove «strade del vino e dei sapori».*¹⁶
- 4 ter. *Le «strade del vino e dei sapori» rappresentano unità di progettazione e gestione operativa, a livello territoriale, dei programmi dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», la quale svolge attività di sintesi e coordinamento delle medesime.*¹⁷

Articolo 11 (Competenze della Regione)

1. *La Regione Calabria provvede, con il regolamento di attuazione della presente legge, alla definizione del disciplinare tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «botteghe del vino» e delle «strade del vino e dei sapori».*¹⁸
2. *La Regione Calabria può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade del vino e dei sapori», di concerto con l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»*¹⁹.
3. *La Regione Calabria promuove l'inserimento delle «strade del vino e dei sapori»*²⁰ nei vari strumenti di promozione turistica.

¹⁵ **Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33; precedentemente così recitava:** "4. L'Enoteca Regionale armonizza le Strade del vino esistenti e ne promuove la costituzione."

¹⁶ **Comma inserito dall'art. 11, comma 2, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33.**

¹⁷ **Comma inserito dall'art. 11, comma 2, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33.**

¹⁸ **Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 8 novembre 2016, n. 33; precedentemente così recitava:** "1. La Regione Calabria provvede, con il regolamento di cui all'articolo 5, alla definizione del disciplinare tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle Botteghe e delle Strade del vino."

¹⁹ **L'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 8 novembre 2016, n. 33 sostituisce le parole "Strade del vino, di concerto con l'Enoteca regionale e sentito il Comitato tecnico-scientifico" con le parole "«strade del vino e dei sapori», di concerto con l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»."**

²⁰ **L'art. 12, comma 1, lett. c) della l.r. 8 novembre 2016, n. 33 sostituisce le parole "Strade del vino" con le parole «strade del vino e dei sapori».**

Articolo 12
(abrogato)²¹

TITOLO III
NORME FINANZIARIE

Articolo 13
(Disposizioni Finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, inizialmente quantificati in € 100.000,00, gravano sul capitolo 5125201 UPB 22040801 Spese per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e pesca, conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) del bilancio di previsione anno 2011.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti per lo stesso capitolo o di apposito capitolo istituito in sede di bilancio annuale di previsione.

Articolo 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

²¹ **Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della l.r. 8 novembre 2016, n. 33; precedentemente così recitava:** "Art. 12 (Competenze dei Comuni e delle Province) – 1. I Comuni e le Province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentito il Comitato tecnico-scientifico, di cui al precedente articolo."

Abruzzo

L.R. 12 agosto 2020, n. 28 [ω](#).

Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 12 agosto 2020, n. 121 speciale.

VISTO l'[art. 121 della Costituzione](#) come modificato dalla [Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#);

VISTI gli artt. [34](#) e [44](#) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 32/4 del 5.8.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 *Finalità e definizioni.*

1. La presente legge disciplina le attività enoturistiche nel rispetto della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica).

2. Per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti.

Art. 2 *Avvio delle attività di enoturismo.*

1. Possono esercitare l'attività di enoturismo:

- a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
- b) imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo presentano la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle Attività produttive (SUAP) del comune in cui è esercitata l'attività ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La modulistica della SCIA è approvata dalla Struttura regionale competente in materia di agricoltura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le attività di enoturismo non possono essere svolte dai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'[articolo 6, comma 4 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 38](#) (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo).

4. Agli operatori agrituristici iscritti negli elenchi di cui all'[articolo 4, comma 2 della L.R. 38/2012](#) che svolgono attività di vitivinicoltura, di degustazione e attività didattiche inerenti alla vitivinicoltura e il vino continuano ad applicarsi, ai fini dell'avvio delle attività, le disposizioni di cui alla [L.R. 38/2012](#).

Art. 3 *Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo.*

1. Durante lo svolgimento delle attività di enoturismo è presente il titolare dell'azienda o un familiare coadiuvante o un socio delegato o un dipendente delegato o un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio e essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#) (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa

in agricoltura, a norma dell'[articolo 1](#), comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della [L. 7 marzo 2003, n. 38](#));

b) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di imprenditore agricolo professionale secondo quanto stabilito dall'ordinamento regionale;

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) titolo di enologo, ai sensi della [legge 10 aprile 1991, n. 129](#) (Ordinamento della professione di enologo);

e) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta, presso imprese vitivinicole, in qualità di addetto al vigneto o alla cantina, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione idonea;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a sessanta ore di formazione teorica/pratica;

g) attestato di frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi ad oggetto viticoltura o marketing del vino o enologia o wine management.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce indirizzi per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1 lett. f), tenuto conto di quanto previsto dal [D.M. 12 marzo 2019](#) del Ministro dell'Agricoltura e dalla presente legge regionale.

Art. 4 *Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo.*

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo garantiscono i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale almeno in tre lingue compresa l'italiano;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;

i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole è effettuata esclusivamente con calici di vetro da degustazione al fine di non pregiudicare l'analisi sensoriale e di garantire la valutazione e il riconoscimento della qualità dei vini.

2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è stipulata, a garanzia della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

3. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti indirizzi per lo svolgimento di corsi di formazione tesi a garantire il rispetto, nell'esercizio dell'attività di enoturismo, dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 5 *Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti.*

1. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Abruzzo, quali:

a) prodotti a denominazione geografica protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e

prodotto di montagna di cui al [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾;

b) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con [D.M. 350/1999](#) con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi ⁽³⁾;

c) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

d) prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla Unione europea;

e) nel caso in cui l'abbinamento abbia ad oggetto prodotti agroalimentari freddi può essere autorizzato l'uso della cucina domestica, limitatamente all'assemblaggio degli stessi.

2. Dall'attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

3. Allo scopo di promuovere le tipicità delle produzioni abruzzesi e fermo restando il rispetto delle linee guida di cui al [D.M. 12 marzo 2019](#) e del divieto di cui al comma 2, ai fini dell'abbinamento con prodotti agroalimentari freddi, le aziende vitivinicole possono attivare forme di collaborazione con altre aziende che, nei modi consentiti dalla legge, commercializzano prodotti tipici della tradizione abruzzese.

[\(2\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 19, comma 6, lettera a\), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1](#), della medesima legge).

[\(3\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 19, comma 6, lettera b\), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 6 *Elenco degli operatori delle attività di enoturismo.*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, istituisce l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, contenente l'indicazione dei servizi offerti da ciascuna attività, che è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, disciplinandone le modalità di tenuta.
 2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dalla presente legge che hanno presentato la SCIA.
 3. Ai fini della istituzione ed implementazione dell'elenco i Comuni, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 8, trasmettono annualmente i dati alla Struttura regionale competente in materia di agricoltura.
-

Art. 7 *Promozione dei percorsi enoturistici.*

1. La Regione incentiva ogni forma di collaborazione tra gli operatori delle attività di enoturismo, iscritti nell'elenco regionale, al fine di creare percorsi enoturistici sul territorio regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 2. La Struttura regionale competente in materia di agricoltura fornisce agli operatori delle attività di enoturismo, iscritti nell'elenco regionale, il supporto necessario per le finalità di cui al comma 1.
-

Art. 8 *Vigilanza e Controllo.*

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitati dai Comuni, dalle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. La Struttura regionale competente in materia di agricoltura controlla i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo di cui agli articoli 3 e 4, anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli operatori. Tale controllo è effettuato annualmente su un numero di strutture non inferiore al 5 per cento di quelle presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli è comunicato ai Comuni.

Art. 9 *Sospensione e revoca dell'attività.*

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati ⁽⁴⁾.
2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attività e la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 6.
3. L'attività è altresì revocata qualora l'interessato non abbia dato inizio alla stessa entro due anni dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa.

[\(4\)](#) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 6, lettera c), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1*, della medesima legge).

Art. 10 *Sanzioni.*

1. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.
2. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni sono i Comuni che ne introitano i relativi proventi.

Art. 11 *Norma transitoria.*

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge già esercitano una o più attività riconducibili alle attività enoturistiche si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa. In caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale termine, le suddette attività non possono più essere esercitate.

Art. 12 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Lombardia

L.R. 18-6-2019 n. 11

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

Art. 1 Modifiche alla [L.R. 31/2008](#).

1. Alla [legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

[...]

b) dopo il Titolo VI è inserito il seguente:

"TITOLO VI BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO

[...]

Art. 160

(Enoturismo)

1. *La Regione promuove l'enoturismo secondo la definizione di cui all'articolo [1, comma 502](#), della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) quale aspetto della multifunzionalità dell'azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l'organizzazione dell'attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti.*

2. *Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal [decreto ministeriale 12 marzo 2019](#), che hanno presentato la SCIA relativa all'attività enoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.*

3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all'ATS competente per territorio.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, sono esercitate dagli enti competenti individuati all'articolo 161.

Art. 161

(Controlli)

1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento di attività agrituristiche, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi all'attività svolta.

2. L'esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede l'azienda agrituristica per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

[...]

Marche

L.R. 11 novembre 2021, n. 28 [u.](#)

Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Marche 18 novembre 2021, n. 92.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 *Oggetto e finalità*

1. Questa legge disciplina, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'attività enoturistica regionale ai sensi dei commi [502](#), [503](#), [504](#) e [505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e del [D.M. 12 marzo 2019](#) del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), al fine di:

- a) valorizzare le aree ad alta vocazione vitivinicola;
- b) valorizzare le peculiari produzioni vitivinicole di ciascun territorio;
- c) implementare l'offerta turistica regionale con l'enoturismo per coniugare la conoscenza della cultura del vino con la cultura dei territori di produzione;

d) favorire lo sviluppo delle imprese produttrici di vino consentendo di ampliare le proprie attività economiche anche in una prospettiva nazionale e internazionale.

Art. 2 *Attività enoturistiche*

1. Per attività enoturistiche si intendono:

a) le attività formative ed informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, delle produzioni vitivinicole del territorio e della conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività;

b) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentita la Commissione assembleare competente, individua le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche svolte disgiuntamente, che rientrano nell'enoturismo, ai sensi del comma [502 dell'articolo 1 della legge 205/2017](#) e che sono assoggettate alle disposizioni di questa legge ⁽²⁾.

[\(2\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 4 aprile 2022, n. 359](#).

Art. 3 *Operatori enoturistici*

1. Possono esercitare attività di enoturismo, anche con il supporto di operatori specializzati, esclusivamente le seguenti tipologie di soggetti:

a) gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile esercenti attività vitivinicola che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto;

b) le imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;

c) le enoteche regionali riconosciute ai sensi della [legge regionale 3 gennaio 1995, n. 5](#) (Provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari tipici marchigiani);

d) il polo enogastronomico regionale riconosciuto ai sensi dell'[articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione ([Legge finanziaria 2014](#))).

2. L'esercizio delle attività enoturistiche di cui all'articolo 2 non è consentito a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo quinquennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che ricadono nelle condizioni previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)).

3. E' vietato l'uso delle denominazioni di enoturismo, enoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificcate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori enoturistici ai sensi di questa legge.

Art. 4 *Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica*

1. Per lo svolgimento dell'attività enoturistica, è richiesta la presenza di personale qualificato compreso tra il titolare e i soci dell'impresa, i familiari coadiuvanti, i dipendenti o i collaboratori esterni, purché dotati di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario o, comunque, attinenti il settore di riferimento;

b) esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole;

c) attestato di frequenza di un corso di formazione con verifica delle conoscenze acquisite avente ad oggetto l'attività vitivinicola e turistica, della durata almeno di 50 ore.

2. Fermi restando i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività enoturistiche devono presentare i seguenti requisiti e standard minimi di qualità:

a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni settimanali, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) sito o pagina web aziendale, almeno in tre lingue, compreso l'italiano, contenenti gli strumenti di prenotazione delle visite;

c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; il cartello deve riportare anche il logo identificativo dell'attività enoturistica approvato dalla Giunta regionale;

d) disponibilità di parcheggi in azienda o nelle vicinanze con adeguata indicazione;

e) disponibilità di materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo, anche con riferimento alla eventuale collaborazione tra più aziende del territorio, in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

f) esposizione e distribuzione di materiale informativo, che può essere anche in formato digitale, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito vitivinicolo e agroalimentare, sia in ambito artigianale e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

g) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico.

3. L'attività enoturistica può essere svolta anche con il supporto di operatori specializzati nel settore turistico.

4. Per le attività di cui all'articolo 2 da svolgersi nei vigneti, i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 devono riferirsi ai viticoltori dai quali provengono le uve che originano i vini di cui all'articolo 6.

Art. 5 *Formazione professionale*

1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli

operatori enoturistici o dei loro collaboratori, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale.

2. L'attività di formazione viene svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. I corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di enoturismo e di turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

3. L'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è subordinata al rispetto delle procedure e delle condizioni di ammissibilità del Programma di Sviluppo Rurale Marche, nei limiti delle disponibilità ivi previste per la formazione.

Art. 6 *Attività di degustazione e abbinamento di alimenti*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentita la Commissione assembleare competente, individua e disciplina le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, anche su proposta degli operatori enoturistici di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 ⁽⁴⁾.

2. L'abbinamento di alimenti ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e legati alle produzioni locali e tipiche della regione Marche, valorizzandone la stagionalità e la provenienza territoriale, anche provenienti da una rete di aziende.

3. La Giunta regionale approva l'elenco delle tipologie degli alimenti da abbinare alla degustazione dei prodotti vitivinicoli ⁽³⁾.

4. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività e gli alimenti che prefigurano un servizio di ristorazione.

[\(3\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Delib.G.R. 13 aprile 2022, n. 392*.

[\(4\)](#) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 4 aprile 2022, n. 359*.

Art. 7 *Programmazione integrata*

1. L'attuazione e la gestione di questa legge regionale è seguita sinergicamente dalle strutture competenti nei settori dell'agricoltura, del commercio e del turismo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 8 *SCIA*

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 che vogliono avviare le attività di enoturismo debbono presentare al Comune in cui intendono svolgere l'attività la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Giunta regionale determina le modalità per la presentazione della SCIA ⁽⁵⁾.

3. La SCIA deve indicare le attività che si intendono svolgere e i periodi di apertura; il Comune ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente.

[\(5\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la [Delib.G.R. 13 aprile 2022, n. 392](#).

Art. 9 *Elenco regionale degli operatori enoturistici*

1. Presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di enoturismo è istituito l'elenco regionale degli operatori enoturistici.

2. Nell'elenco sono iscritti i soli operatori che hanno inoltrato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 8.

3. Le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale sentita l'ANCI ⁽⁶⁾.

[\(6\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la [Delib.G.R. 13 aprile 2022, n. 392](#).

Art. 10 *Vigilanza e controllo*

1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, i Comuni esercitano la vigilanza sull'osservanza di questa legge.
 2. I Comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale, rispettando il turno minimo di tre anni tra i controlli allo stesso esercizio, salvo segnalazioni pervenute allo stesso Ente.
 3. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.
 4. Le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite con delibera di Giunta regionale.
-

Art. 11 *Sanzioni amministrative pecuniarie*

1. Chiunque faccia uso delle denominazioni di enoturismo, enoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificcate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori enoturistici ai sensi di questa legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui a questo comma nei successivi dodici mesi.

3. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza i requisiti e gli standard minimi di qualità di cui all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. L'operatore enoturistico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 per:

a) mancato rispetto delle modalità di esercizio dell'attività indicate nella SCIA;

b) mancata esposizione al pubblico della SCIA;

c) utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dall'articolo 6.

5. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni a questa legge si applica la [legge regionale 10 agosto 1998, n. 33](#) (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

6. Per le sanzioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni sulla diffida di cui all'[articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91](#) (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#).

Art. 12 *Sospensione e cessazione dell'attività*

1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate al comma 3 dell'articolo 11, il Comune sospende l'esercizio dell'attività enoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Qualora l'operatore enoturistico commetta un'altra violazione, tra quelle indicate al comma 3 dell'articolo 11, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da quindici a quaranta giorni.

2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 11, il Comune dispone la cessazione dell'attività.

3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'[articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.](#)

[616](#) (Attuazione della delega di cui all'[art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382](#)).

4. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati altresì alla struttura organizzativa regionale competente.

Art. 13 *Disposizioni transitorie*

1. Le aziende già in attività non presentano una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 8 e si adeguano alle disposizioni di questa legge entro dodici mesi dalla entrata in vigore della stessa.

Art. 14 *Invarianza finanziaria*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 15 *Norma finale*

1. Per quanto non previsto da questa legge si applicano le disposizioni dei commi [502](#), [503](#), [504](#) e [505 dell'articolo 1 della legge 205/2017](#) e del [D.M. 12 marzo 2019](#) del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

L.R. 6 agosto 2021, n. 29 [u](#).

Disciplina dell'enoturismo.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Puglia 6 agosto 2021, n. 102.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

Art. 1 *Finalità e definizioni.*

1. La Regione Puglia, in armonia con i programmi di sviluppo rurale, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo rurale volte a sostenere la cultura rurale quali l'enoturismo, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio.

2. Le presenti norme disciplinano le attività enoturistiche, nel rispetto della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e del [D.M. 12 marzo 2019, n. 2779](#), del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica).

3. Conformemente con la definizione di enoturismo di cui all'[articolo 1, comma 502, della legge 205/2017](#), per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli

strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

4. Ai fini delle presenti norme, per attività enoturistiche si considerano tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche di Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 *Avvio delle attività di enoturismo.*

1. Possono esercitare l'attività di enoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;

b) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;

c) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica;

d) le cantine che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli anche attraverso l'acquisizione della materia prima e/o del vino da terzi, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all'articolo 2188 del codice civile ⁽²⁾.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo, sono soggetti alla presentazione della Segnalazione

certificata di inizio attività (SCIA), allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui dovrà essere esercitata l'attività ⁽³⁾.

3. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di masseria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi le disposizioni regionali nelle relative materie.

(2) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, L.R. 4 marzo 2022, n. 3*, a decorrere dal 7 marzo 2022.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, L.R. 4 marzo 2022, n. 3*, a decorrere dal 7 marzo 2022.

Art. 3 *Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo.*

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del legale rappresentante dell'azienda o dell'amministratore o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del *decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99* (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'*articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38*), in possesso di adeguata competenza e formazione nel settore vitivinicolo;

b) diploma o laurea in materie agrarie;

c) titolo di enologo, ai sensi della *legge 10 aprile 1991, n. 129* (Ordinamento della professione di enologo);

d) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione idonea ⁽⁴⁾;

e) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola e/o l'enologia, e/o il marketing del vino, e/o il wine management organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a sessanta ore di formazione teorica/pratica ⁽⁵⁾;

f) attestato di frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto viticoltura o marketing del vino o enologia o wine management;

g) attestato di qualifica professionale da sommelier o da degustatore professionale ⁽⁶⁾.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale definisce indirizzi per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera e), tenuto conto di quanto previsto dal *D.M. n. 2779/2019* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo e dalle presenti disposizioni.

(4) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 4 marzo 2022, n. 3*, a decorrere dal 7 marzo 2022.

(5) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 4 marzo 2022, n. 3*, a decorrere dal 7 marzo 2022.

(6) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 4 marzo 2022, n. 3*, a decorrere dal 7 marzo 2022.

Art. 4 *Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo.*

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;

i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole è effettuata esclusivamente con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale tale da non pregiudicare e alterare le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare, a garanzia della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

Art. 5 *Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti.*

1. In aderenza a quanto stabilito dal [D.M. 12 marzo 2019, n. 2779](#) del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l'attività enoturistica: Denominazione di origine protetta (DOP), Indicazione geografica protetta (IGP), Specialità tradizionale garantita (STG), prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall'Unione europea, prodotti agroalimentari tradizionali della regione Puglia, presenti nell'elenco nazionale pubblicato e aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [\(2\)](#).

2. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione [\(3\)](#).

3. Allo scopo di promuovere le tipicità delle produzioni pugliesi e fermo restando il rispetto delle linee guida di cui al decreto del Ministro delle

politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 2779/2019 e dell'esclusione di cui al comma 2, ai fini dell'abbinamento con prodotti agroalimentari freddi, le aziende vitivinicole possono attivare forme di collaborazione con altre aziende che, nei modi consentiti dalla legge, commercializzano prodotti tipici della tradizione pugliese.

[\(7\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lettera a\), L.R. 4 marzo 2022, n. 3](#), a decorrere dal 7 marzo 2022.

[\(8\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lettera b\), L.R. 4 marzo 2022, n. 3](#), a decorrere dal 7 marzo 2022.

Art. 6 *Elenco degli operatori delle attività di enoturismo.*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con propria deliberazione, istituisce l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, contenente l'indicazione dei servizi offerti da ciascuna attività. La SCIA è condizione necessaria per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori delle attività enoturistiche. L'elenco è tenuto dalla Struttura regionale competente in materia di agricoltura ⁽⁹⁾.

2. La SCIA va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l'attività enoturistica e, per conoscenza, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura. Il Comune accerta la presenza dei requisiti e dei presupposti previsti e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Per la sussistenza della connessione all'attività enoturistica, rispetto a quella agricola di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile, il Comune accerta la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole rispetto a quello dedicato alle attività enoturistiche, inteso come numero di giornate di lavoro nel corso dell'anno solare. All'esito dell'istruttoria di competenza e ferma l'applicazione di quanto previsto dall'[articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il Comune comunica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura e all'interessato le proprie determinazioni. A seguito della ricezione della comunicazione positiva da parte del Comune, la struttura

regionale provvede all'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori enoturistici ⁽¹⁰⁾.

3. L'Elenco regionale degli operatori enoturistici è aggiornato regolarmente e pubblicato sul sito web regionale a cura della struttura regionale competente in materia di agricoltura ⁽¹¹⁾.

[4. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dalle presenti norme che abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 ⁽¹²⁾.]

[5. La sussistenza della connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività enoturistiche con il tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest'ultimo, che si realizza quando il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento dell'attività enoturistica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile ⁽¹³⁾.]

6. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, i Comuni, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 8, comunicano ogni variazione e trasmettono i dati alla struttura regionale competente in materia di agricoltura ⁽¹⁴⁾.

(9) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lettera a)*, L.R. 4 marzo 2022, n. 3, a decorrere dal 7 marzo 2022.

(10) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lettera b)*, L.R. 4 marzo 2022, n. 3, a decorrere dal 7 marzo 2022.

(11) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lettera c)*, L.R. 4 marzo 2022, n. 3, a decorrere dal 7 marzo 2022.

(12) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, lettera d)*, L.R. 4 marzo 2022, n. 3, a decorrere dal 7 marzo 2022.

(13) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, lettera e)*, L.R. 4 marzo 2022, n. 3, a decorrere dal 7 marzo 2022.

(14) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lettera f)*, L.R. 4 marzo 2022, n. 3, a decorrere dal 7 marzo 2022.

Art. 7 *Promozione dei percorsi enoturistici.*

1. La Regione incentiva ogni forma di collaborazione tra gli operatori delle attività di enoturismo, iscritti nell'elenco regionale, al fine di creare percorsi enoturistici sul territorio regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La Struttura regionale competente in materia di agricoltura fornisce agli operatori delle attività di enoturismo, iscritti nell'elenco regionale, il supporto necessario per le finalità di cui al comma 1.

Art. 8 *Vigilanza e Controllo.*

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni sono esercitati dai Comuni nel cui territorio sono ubicate le attività di enoturismo.

[2. I Comuni possono stipulare convenzioni con le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti per svolgere i controlli o svolgerli in forma associata, salvo quanto previsto dal comma 3 ⁽¹⁵⁾.]

[3. La Struttura regionale competente in materia di agricoltura esercita il controllo dei requisiti e degli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo di cui agli articoli 3 e 4, anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli operatori. Tale controllo è effettuato annualmente su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento di quelle presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli è comunicato ai Comuni ⁽¹⁶⁾.]

[\(15\)](#) Comma abrogato dall' [art. 5, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 4 marzo 2022, n. 3](#), a decorrere dal 7 marzo 2022.

[\(16\)](#) Comma abrogato dall' [art. 5, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 4 marzo 2022, n. 3](#), a decorrere dal 7 marzo 2022.

Art. 9 *Sospensione e revoca dell'attività.*

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei

casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.

2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività e lo comunica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura per la cancellazione dall'elenco e la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 6 ⁽¹⁷⁾.

[3. L'attività è altresì revocata qualora l'interessato non abbia dato inizio alla stessa entro due anni dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa ⁽¹⁸⁾.]

[\(17\)](#) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 4 marzo 2022, n. 3*, a decorrere dal 7 marzo 2022.

[\(18\)](#) Comma abrogato dall' *art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 4 marzo 2022, n. 3*, a decorrere dal 7 marzo 2022.

Art. 10 *Sanzioni.*

1. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione nei successivi dodici mesi ⁽¹⁹⁾.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte. Le violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia locale e dagli organi abilitati dalle vigenti leggi. Il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa è disciplinato dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale).

[\(19\)](#) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, L.R. 4 marzo 2022, n. 3*, a decorrere dal 7 marzo 2022.

Art. 11 *Norma transitoria.*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni già esercitano una o più attività riconducibili a quelle enoturistiche si adeguano alle presenti norme entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse. In caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale termine, le suddette attività non possono più essere esercitate.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Regione Sardegna

L.R. 21 giugno 2021, n. 12 [ω](#).

Disciplina dell'enoturismo in Sardegna.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Sardegna 22 giugno 2021, n. 37.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione disciplina l'attività enoturistica al fine di valorizzare le produzioni vitivinicole del territorio, di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità.

2. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività formative, informative e di accoglienza rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza e sviluppo di servizi turistici espletati in maniera integrata fra le diverse filiere dell'enoturismo. Sono comprese tutte quelle attività finalizzate ad accrescere la conoscenza degli ecosistemi vitivinicoli della Sardegna e del suo millenario giacimento ampelografico, espletate nei luoghi di produzione con visite guidate ai vigneti e alle cantine nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo, svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

Art. 2 *Avvio delle attività di enoturismo.*

1. Possono esercitare le attività di enoturismo:

- a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del Codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
- b) le cantine, le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;
- c) l'imprenditore turistico nell'esercizio dell'attività di turismo rurale;
- d) le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

2. L'attività enoturistica è esercitata previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) di cui all'[articolo 29 e seguenti della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24](#) (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), competente per territorio.

3. Il modello semplificato della SCIA per l'esercizio dell'attività enoturistica è approvato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 3 *Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo.*

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza di almeno un addetto, ricompreso tra il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i soci, i dipendenti o i collaboratori esterni che abbia conoscenza delle caratteristiche del territorio e sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- b) attestato di frequenza con profitto a un percorso di formazione professionale in agricoltura finalizzato al conseguimento della competenza professionale richiesta per l'acquisizione della qualifica di IAP;
- c) diploma o laurea in materie agrarie;
- d) titolo di enologo, ai sensi della [legge 10 aprile 1991, n. 129](#) (Ordinamento della professione di enologo);

e) aver svolto per almeno 18 mesi attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo, comprovata da apposita autocertificazione riportante la descrizione dell'attività, i periodi di svolgimento e le aziende presso le quali l'attività è stata svolta;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola organizzato dall'Amministrazione regionale, dalle associazioni di categoria, organismi di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica;

g) attestato di frequenza di un master universitario di I o di II livello relativo a una delle seguenti materie:

- 1) viticoltura;
 - 2) marketing delle produzioni enologiche;
 - 3) enologia;
 - 4) wine management;
- h) diploma di sommelier, assaggiatore di vino o equipollente.
-

Art. 4 *Formazione e promozione.*

1. L'Amministrazione regionale può organizzare autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione del settore agricolo in possesso dell'accreditamento regionale, le associazioni di categoria agricole, le reti, i "club di prodotto" e le associazioni enoturistiche più rappresentative, i corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

2. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con le associazioni di categoria agricole, le reti, i "club di prodotto" e con le associazioni enoturistiche più rappresentative, sostiene lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Art. 5 *Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo.*

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:

- a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- c) cartello da apporre in evidenza, contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- d) sito o pagina web aziendale multilingue in cui sia presente almeno il sardo, l'italiano e l'inglese;
- e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti fruibile in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
- g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo sia agro-alimentare sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
- h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
- i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, escluse le materie plastiche, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

Art. 6 *Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti.*

1. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione avviene con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Sardegna quali:

- a) i prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

b) i prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

c) i prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'[articolo 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350](#) (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#)).

2. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico, si applicano le disposizioni contenute nella [legge regionale 11 maggio 2015, n. 11](#) (Norme in materia di agriturismo, itturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della [legge regionale n. 18 del 1998](#)).

3. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

Art. 7 *Elenco degli operatori delle attività di enoturismo.*

1. È istituito unitariamente presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio l'elenco regionale degli operatori delle attività di enoturismo. I soggetti che svolgono le attività di enoturismo sono inseriti nell'elenco a seguito della presentazione della SCIA presso lo sportello SUAPE.

2. La Giunta regionale, su proposta collegiale dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, con propria deliberazione approva la disciplina e le modalità per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1.

3. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

Art. 8 *Commercializzazione.*

1. Ai soggetti che svolgono le attività di enoturismo è consentita l'esposizione e la vendita di prodotti enogastronomici, dell'artigianato e manufatti locali, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

Art. 9 *Vigilanza e controllo.*

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 2.
2. La Regione effettua i controlli sui requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività di enoturismo di cui agli articoli 3 e 5. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni.

Art. 10 *Sanzioni.*

1. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile della violazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.
2. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
3. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate qualora la stessa violazione sia commessa entro i tre anni successivi.
5. Le sanzioni sono applicate dal comune competente per territorio.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

Art. 11 *Norma transitoria.*

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge esercitano una o più attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 1, comma 2, si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento le attività non possono essere esercitate.

Art. 12 *Norma finanziaria.*

1. Ai sensi dell'[articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziata annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, che entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Toscana

L.R. 11 dicembre 2019, n. 76 [u.](#)

Disciplina delle attività di enoturismo. Modifiche alla [L.R. 30/2003](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Toscana 18 dicembre 2019, n. 59, parte prima.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'[articolo 117](#), comma quarto, della Costituzione;

Visto l'[articolo 4](#), comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e, in particolare, l'[articolo 1](#), commi da 502 a 505;

Visto il [D.M. 12 marzo 2019](#) del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica);

Vista la [legge regionale 23 giugno 2003, n. 30](#) (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di assicurare l'attuazione e l'applicazione delle norme statali che disciplinano l'attività di enoturismo, si interviene nell'ordinamento regionale inserendo un nuovo titolo nella [L.R. 30/2003](#), nel quale sono disciplinate a livello regionale altre attività considerate connesse all'attività agricola: l'agriturismo e le fattorie didattiche;

2. Per l'applicazione del regime amministrativo della segnalazione di inizio attività (SCIA), necessario per l'avvio dell'attività di enoturismo, si prevedono specifiche disposizioni di dettaglio, in particolare si stabilisce che la SCIA è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR);

3. In coerenza con le finalità perseguite dalle disposizioni statali, in particolare la crescita e la valorizzazione del comparto vitivinicolo e tenuto conto della tipologia di requisiti e standard di qualità richiesti, sono individuati gli operatori che possono svolgere le attività di enoturismo;

4. Nell'ambito dei requisiti necessari per l'esercizio dell'enoturismo le disposizioni statali hanno stabilito che il personale addetto alle attività enoturistiche deve essere dotato di adeguate competenze e formazione; al fine di assicurare l'applicazione di tali norme sono stati previsti i requisiti di formazione minimi che il personale preposto alle suddette attività deve possedere;

5. È necessario modificare le norme relative alle modalità di presentazione della SCIA sia per le attività di agriturismo sia per le fattorie didattiche, per aggiornarle ai nuovi strumenti informatici;

Approva la presente legge

Art. 1 *Sostituzione del titolo della [L.R. 30/2003](#).*

1. Il titolo della [legge regionale 23 giugno 2003, n. 30](#) (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), è sostituito dal seguente: "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana".

2. Ovunque ricorra il titolo originario della [L.R. 30/2003](#) questo è sostituito con il titolo di cui al comma 1.

Art. 2 *Finalità. Modifiche all'articolo 1 della [L.R. 30/2003](#).*

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo [1 della L.R. 30/2003](#) sono aggiunte le parole: "e l'enoturismo".

Art. 3 *Definizioni Modifiche all'articolo 2 della [L.R. 30/2003](#).*

1. Dopo il comma 2-bis 1. dell'articolo [2 della L.R. 30/2003](#) è aggiunto il seguente:
"2-bis 2. Per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti.".

Art.4 *Esercizio dell'attività agrituristica. Modifiche all'articolo 8 della [L.R. 30/2003](#).*

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo [8 della L.R. 30/2003](#) sono aggiunte le parole: "mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR).".

2. Il comma 9 dell'articolo [8 della L.R. 30/2003](#) è abrogato.

Art. 5 *Avvio delle attività di fattoria didattica Modifiche all'articolo [22-bis](#) della [L.R. 30/2003](#).*

1. Al comma 1 dell'articolo [22-bis della L.R. 30/2003](#) le parole: "per via telematica, " sono sostituite dalle seguenti: "mediante STAR, ".

2. Il comma 2 dell'articolo [22-bis della L.R. 30/2003](#) è abrogato.

Art. 6 *Esercizio delle attività di enoturismo. Inserimento del titolo II-ter nella [L.R. 30/2003](#).*

1. Dopo il titolo II-bis della [L.R. 30/2003](#) è inserito il seguente: "Titolo II-ter - Esercizio delle attività di enoturismo".

Art. 7 *Avvio delle attività di enoturismo. Inserimento dell'articolo 22-septies nella [L.R. 30/2003](#).*

1. Dopo l'articolo 22-sexies, nel titolo II-bis ⁽²⁾della [L.R. 30/2003](#), è inserito il seguente:

"Art. 22-septies

Avvio delle attività di enoturismo

1. Possono esercitare le attività di enoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;

b) i comitati di gestione delle strade del vino riconosciute ai sensi della [legge regionale 5 agosto 2003, n. 45](#) (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità);

c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;

d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo sono soggetti alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività. Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.

3. Nel caso in cui l'attività di enoturismo sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.

4. Le attività di enoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) d) ed e).

(2) NDR: Il riferimento è da intendersi al titolo II-ter.

Art. 8 *Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo*
Inserimento dell'articolo 22-octies nella [L.R. 30/2003](#).

1. Dopo l'articolo 22-setties della [L.R. 30/2003](#) è inserito il seguente:
"Art. 22-octies
Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo
1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della [legge regionale 27 luglio 2007, n. 45](#) (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);
b) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della L.R. 45/22007;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) titolo di enologo, ai sensi della [legge 10 aprile 1991, n. 129](#) (Ordinamento della professione di enologo);
e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa;
f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica."

Art. 9 *Standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo*
Inserimento dell'articolo 22-novies nella [L.R. 30/2003](#).

1. Dopo l'articolo [22-octies](#) della [L.R. 30/2003](#) è inserito il seguente:
"Art. 22-novies
Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo
1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:
a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni

- prefestivi e festivi;
- b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;
- e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
- g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
- h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
- i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.
2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori."

Art. 10 *Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti. Inserimento dell'articolo 22-decies nella [L.R. 30/2003](#).*

1. Dopo l'*articolo 22-novies della [L.R. 30/2003](#)* è inserito il seguente:
- "Art. 22-decies
Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti
1. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana quali:
- a) prodotti a denominazione geografica protetta (DOP), indicazione

geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

b) prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla legge regionale 14 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

c) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con [D.M. 8 settembre 1999, n. 350](#) del Ministro per le politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#));

d) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

2. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico si applicano gli articoli 10 e 13 del regolamento emanato con [decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R](#) (Regolamento di attuazione della [legge regionale 23 giugno 2003, n. 30](#) "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana").

3. Dall'attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti alimenti e bevande."

Art. 11 *Elenco degli operatori delle attività di enoturismo. Inserimento dell'articolo 22-undecies nella [L.R. 30/2003](#).*

1. Dopo l'[articolo 22-decies della L.R. 30/2003](#) è inserito il seguente:

"Art. 22-undecies
Elenco degli operatori delle attività di enoturismo

1. I soggetti di cui all'[articolo 22-septies, comma 1](#), che svolgono le attività di enoturismo sono inseriti nell'elenco regionale degli operatori tenuto dall'ARTEA tramite l'utilizzo del SIART e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli [articoli 2 e 3 della L.R. 23/2000](#) a seguito della presentazione della SCIA.

2. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di

comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.".

Art. 12 *Vigilanza e controllo. Modifiche all'articolo [23](#) della [L.R. 30/2003](#).*

1. Al comma 4 dell'*articolo [23](#) della [L.R. 30/2003](#)* dopo la parola: "architettoniche." Sono aggiunte le seguenti: "La Regione controlla altresì i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo di cui all'articolo 22-octies.".

Art. 13 *Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo [24](#) della [L.R. 30/2003](#).*

1. Il comma 6-ter dell'*articolo [24](#) della [L.R. 30/2003](#)* è sostituito dal seguente:

"6-ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 22-bis e all'articolo 22-septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica e di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.".

2. Dopo il comma 6-quinquies dell'*articolo [24](#) della [L.R. 30/2003](#)* è inserito il seguente:

"6-sexies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-octies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.".

3. Dopo il comma 6-sexies dell'*articolo [24](#) della [L.R. 30/2003](#)* è inserito il seguente:

"6-septies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-novies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.".

Art. 14 *Norma transitoria.*

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge già esercitano una o più attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 3, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella medesima legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale termine, le suddette attività non possono più essere esercitate.

Art. 15 *Norma finale.*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Veneto

L.R. 7 settembre 2000, n. 17 ⁽¹⁾.

Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 12 settembre 2000, n. 81.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 20 maggio 2020, n. 19, a decorrere dal 23 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto."

(3) Con Delib.G.R. 30 dicembre 2003, n. 4182, con Delib.G.R. 1° ottobre 2004, n. 303, con Delib.G.R. 15 ottobre 2004, n. 3220, con Delib.G.R. 22 ottobre 2004, n. 3305, con Delib.G.R. 4 maggio 2005, n. 187 è stato differito il termine per la realizzazione della cartellonistica stradale delle "Strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto" di cui alla presente legge. Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3114, la Delib.G.R. 20 ottobre 2009, n. 3009 e la Delib.G.R. 19 ottobre 2021, n. 1431.

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale ed allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine», nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica, promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino.

Art. 2

Strade del vino.

1. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.
 2. Le strade del vino costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati e forniti sotto forma di offerta turistica.
 3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle strade del vino sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.
-

Art. 3

Regolamento di attuazione ⁽⁴⁾.

1. Con regolamento ⁽⁵⁾ si provvede in ordine ⁽⁶⁾:
 - a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;
 - b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino ⁽⁷⁾;
 - c) alla definizione di omogenee attività informative, divulgative e promozionali delle strade del vino;
 - d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle strade del vino;
 - e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8.

⁽⁴⁾ Vedi, anche, la [Delib.G.R. 11 aprile 2006, n. 953](#) e la [Delib.G.R. 12 dicembre 2006, n. 3872](#).

⁽⁵⁾ Vedi, al riguardo, il [Reg. 10 maggio 2001, n. 2](#).

⁽⁶⁾ Alinea così modificato dall'[art. 2, L.R. 26 novembre 2004, n. 23](#).

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 18 marzo 2005, n. 985](#) e la [Delib.G.R. 18 marzo 2005, n. 990](#).

Art. 4

Disciplinare e comitato promotore.

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino, in armonia con i principi fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, è proposto alla Regione da un comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
2. Al comitato promotore possono partecipare gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
3. Il comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il trenta per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
4. La Giunta regionale approva il disciplinare proposto dal comitato entro novanta giorni dalla sua presentazione e procede al riconoscimento della strada del vino previa verifica della rispondenza del disciplinare al regolamento di cui all'articolo 3.
5. Il disciplinare di cui al comma 4 si intende approvato decorso il termine di cui al medesimo comma.

Art. 5

Comitato di gestione.

1. Con l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della strada del vino da parte della Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi

giorni dalla presentazione del disciplinare, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione.

2. Il comitato di cui al comma 1:

a) realizza e gestisce la strada del vino nel rispetto del disciplinare approvato;

b) provvede alla diffusione della conoscenza della strada del vino in collaborazione con le organizzazioni viticole locali e con gli altri soggetti interessati;

c) collabora con la Regione e gli enti locali interessati per l'inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica;

d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

Art. 6

Competenze della Regione.

1. La Regione può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade del vino.

2. La Regione promuove l'inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica.

Art. 6-bis

Promozione di ecomusei del vino sul territorio regionale ⁽⁸⁾.

1. La Giunta regionale, coerentemente con l'[articolo 27, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17](#) "Legge per la cultura", promuove la realizzazione di beni mseali che concorrano all'offerta turistica integrata del territorio veneto ed alla valorizzazione della cultura materiale della vite e del vino espressa dalle sue comunità locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla promozione di protocolli d'intesa con le province e la città metropolitana di Venezia, i comuni e i consorzi di

tutela del prodotto nonché con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale per l'istituzione di ecomusei del patrimonio di cultura vitivinicola ed enogastronomica del territorio veneto, detti ecomusei del vino.

3. Gli ecomusei del vino di cui al comma 2 hanno ad oggetto, in particolare, la conoscenza, la valorizzazione e la testimonianza della cultura materiale delle diverse zone di radicata tradizione vitivinicola, con rappresentazione cartografica dei luoghi di viticoltura e della loro storia, esposizione del patrimonio di strumenti di lavoro ed ogni altro oggetto rappresenti i saperi, i mestieri, le tecniche e le competenze di produzione e conservazione, nonché predisposizione di un'area espositiva destinata alle diverse tipologie di vini del territorio veneto ed alla degustazione enogastronomica.

4. All'esito dei protocolli d'intesa di cui al comma 2, i soggetti aventi titolo presentano alla Regione i progetti di fattibilità degli ecomusei del vino, secondo le modalità ed i requisiti di cui all'[articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30](#) "Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei", al fine del riconoscimento di cui al medesimo articolo 3 da parte della Giunta regionale.

[\(8\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 20 maggio 2020, n. 19](#), a decorrere dal 23 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 6-ter

Adesione con patrocinio regionale ad associazioni culturali che promuovano la cultura del vino [\(9\)](#).

1. La Regione del Veneto può riconoscere adesione ed apprezzamento ufficiali, nella forma di concessione del Patrocinio regionale, ad associazioni culturali legalmente riconosciute che indicano concorsi enologici regionali allo scopo di valorizzare la cultura del vino, far conoscere al consumatore la migliore produzione enologica regionale e stimolare la produzione d'eccellenza delle aziende vitivinicole del Veneto, per la migliore qualità dei prodotti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le associazioni culturali interessate presentano al Presidente della Regione apposita domanda di concessione del Patrocinio regionale, corredata da copia dell'atto

costitutivo e dello statuto e dal programma di iniziative rispondenti ai concorsi di cui allo stesso comma 1.

(9) Articolo aggiunto dall'art. [1, comma 1, L.R. 20 maggio 2020, n. 19](#), a decorrere dal 23 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 7

Competenze dei comuni e delle province.

1. I comuni e le province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione.

Art. 8

Interventi finanziari ⁽¹⁰⁾.

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti interventi:

a) creazione della specifica segnaletica di cui all'articolo 2;

b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle strade del vino, finalizzati ad una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;

c) la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle strade del vino;

d) adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei comitati di gestione e degli enti locali, delle aziende agricole o vitivinicole singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La Giunta regionale fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

(10) Con [Delib.G.R. 9 novembre 2001, n. 2958](#) e con D.Dirig. 24 dicembre 2004, n. 211 sono stati emanati i criteri di assegnazione dei contributi, di cui al presente articolo.

Art. 9

Applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Veneto.

1. Le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tipiche e di qualità del Veneto, con particolare riguardo all'olio.
2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il comitato promotore previsto all'articolo 4 si intende costituito quando vi partecipa almeno il trenta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato.
3. Ai fini del presente articolo per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

Art. 10

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge quantificabili in lire 200 milioni per l'anno 2000 si fa fronte mediante riduzione di lire 140 milioni dal capitolo n. 12002 e di lire 60 milioni dal capitolo n. 30020, in termini di competenza e di cassa; capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 11481 denominato «Contributi per la realizzazione delle strade del vino e di altri prodotti

tipici del Veneto» con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa.